

300.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interrogazioni a risposta scritta:		Parlato	4-21768 16817
Corsi	4-21749 16801	Olivo	4-21769 16817
Pappalardo	4-21750 16801	Russo Franco	4-21770 16817
Imposimato	4-21751 16801	Parlato	4-21771 16818
Rositani	4-21752 16803	Parlato	4-21772 16818
Parlato	4-21753 16804	Borghesio	4-21773 16819
Parlato	4-21754 16806	Caprili	4-21774 16819
Parlato	4-21755 16807	Grippo	4-21775 16825
Parlato	4-21756 16808	Grippo	4-21776 16825
Parlato	4-21757 16809	Gasparri	4-21777 16825
Parlato	4-21758 16810	Mancini Gianmarco.....	4-21778 16825
Parlato	4-21759 16811	Piro	4-21779 16826
Parlato	4-21760 16812	Garavini	4-21780 16827
Parlato	4-21761 16812	Sbarbati Carletti	4-21781 16827
Parlato	4-21762 16813	Delfino	4-21782 16828
Parlato	4-21763 16814	Anedda	4-21783 16828
Parlato	4-21764 16815	Gelpi	4-21784 16829
Parlato	4-21765 16815	Polli	4-21785 16829
Parlato	4-21766 16816	Marino	4-21786 16830
Parlato	4-21767 16816	Alessi	4-21787 16830

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CORSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge 26 marzo 1990, n. 62 prevede che vengano annualmente programmate lotterie nazionali abbinata a fatti e rievocazioni storico-artistico, culturali e folkloristiche con un avvicendamento delle manifestazioni tale da assicurare una equilibrata valorizzazione delle manifestazioni sull'intero territorio nazionale;

in provincia di Grosseto ogni anno, il 15 agosto, vengono celebrati con grande successo di pubblico due avvenimenti che affondano le radici nella storia e nelle tradizioni delle popolazioni locali e che nel tempo hanno assunto rilevanza nazionale: il Palio Marinaro dell'Argentario ed il Balestro del Girifalco di Massa Marittima;

tali manifestazioni erano state indicate anche nel dibattito e nelle proposte parlamentari che avevano segnato il percorso di approvazione della legge di riforma delle lotterie come meritevoli di essere abbinata a lotterie nazionali —:

se non ritenga, nella programmazione delle lotterie nazionali per l'anno 1995, di proporre anche la lotteria « Folclore Maremmano » da collegare al Palio Marinaro dell'Argentario ed al Balestro del Girifalco di Massa Marittima, come tangibile riconoscimento alla dedizione ed ai sacrifici di tutti coloro che hanno operato per rendere sempre più apprezzate, ormai anche a livello nazionale, tali manifestazioni, attorno alle quali si radicano antiche tradizioni delle comunità interessate e per concorrere a valorizzare complessivamente ambiente e costumi della provincia di Grosseto che dallo sviluppo del settore turistico si aspetta concrete speranze di crescita. (4-21749)

PAPPALARDO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il 23 marzo 1992 veniva ucciso in Amantea (CS) il maresciallo dei carabinieri Achille Mazza. Nella circostanza rimaneva ferito un brigadiere, suo collaboratore;

tale Garibaldi Forte raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, veniva in seguito tratto in arresto;

recentemente lo stesso è stato posto in libertà per un mero errore processuale;

il fatto ha suscitato l'indignazione dei parenti dell'ucciso e di molti carabinieri in Calabria —:

se quanto sopra risponde al vero;

se, in caso positivo, non intenda avviare un'inchiesta al fine di stabilire eventuali responsabilità. (4-21750)

IMPOSIMATO, DE SIMONE, CESETTI, COLAIANNI, FINOCCHIARO FIDELBO, SENESE, CORRENTI, LORENZETTI PASQUALE, BARGONE, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, MELILLA, ENRICO TESTA e ZAGATTI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione Antimafia ha accertato che fin dal 1988 esiste in provincia di Caserta e in provincia di Napoli un'associazione di stampo mafioso facente capo ad esponenti della criminalità organizzata dell'Agro aversano e di Napoli che, avvalendosi delle attività imprenditoriali di operatori economici operanti nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nonché della capacità corruttiva-collusiva assicurata da un imprenditore, garantiva il rilascio di illegittime autorizzazioni agli imprenditori economici per ricevere rifiuti regionali ed extraregionali;

tale consorceria acquisiva la gestione ed il controllo totale di tutte le attività di raccolta, trasporto e smaltimento di ogni rifiuto prodotto da attività industriali o produttive, anche del genere tossico o

nocivo, in zone diverse dal territorio nazionale ed in particolare la gestione in forma monopolistica delle discariche ubicate nel casertano e nel napoletano. A tale fine l'associazione attuava — secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla magistratura inquirente napoletana — « la corruzione di esponenti politici e pubblici amministratori, per conseguire concessioni o autorizzazioni illegittime e per ottenere che i vari organi della Pubblica Amministrazione preposti a tale settore non impedissero la realizzazione di tale finalità ed anzi le agevolassero ». In tale struttura venivano coinvolti, tra l'altro, l'ex Presidente della Giunta regionale, l'ex Assessore alla Sanità, l'ex Assessore all'urbanistica della Giunta regionale;

scrive tra l'altro la Commissione Antimafia, nella sua relazione sulla camorra approvata il 21 dicembre 1993: « Altra grave causa di inquinamento ambientale è la produzione dei rifiuti urbani, per la presenza di un elevato numero di discariche abusive e per la pratica corrente dell'abbandono selvaggio dei rifiuti lungo le strade, nelle cave, negli alvei dei corsi d'acqua, eccetera;

ancora più critica si presenta la situazione dei rifiuti di origine industriale la cui produzione non trova riscontro nelle capacità degli impianti di trattamento-smaltimento presenti nell'ambito provinciale;

la regione Campania ha approvato, solo nei primi mesi del 1993, con dieci anni di ritardo, la legge regionale che detta i criteri per lo smaltimento dei rifiuti, nonché il preliminare di piano regionale di smaltimento;

in assenza del piano regionale, lo smaltimento è stato reso possibile, attraverso un regime di autorizzazioni rinnovabili, a scadenza quinquennale e per quantitativi determinati, emesso dalla regione su istanza di comuni privati;

gli impianti comunali sono in realtà microdiscariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dai rispettivi

comuni; 20 sarebbero localizzati in provincia di Avellino, 35 in provincia di Benevento, 26 in provincia di Caserta, 87 in provincia di Salerno, nessuno in provincia di Napoli;

dei 22 impianti autorizzati su richiesta di privati (discariche, impianti di trattamento, centri di stoccaggio provvisorio), ben 15 risulterebbero essere discariche, ossia luoghi in cui i rifiuti vengono messi a dimora nella loro globalità ed in assenza di qualsiasi procedura di recupero;

delle 15 discariche autorizzate, che in realtà smaltirebbero per le loro dimensioni la stragrande maggioranza dei rifiuti prodotti nella regione, 10 risulterebbero localizzate nella provincia di Napoli, il cui territorio è pari a due terzi del comune di Roma e la cui densità demografica è tra le maggiori d'Europa;

l'attività delle discariche si è subito contraddistinta per lo smaltimento di rifiuti di provenienza extra-regionale, così da costringere la regione Campania ad emettere ricorrenti prescrizioni che limitano lo smaltimento ai soli rifiuti prodotti sul territorio regionale;

sulla base degli atti acquisiti dalla Commissione risulta che il rapporto tra camorra e massoneria si configura in modo diverso rispetto al modello prevalentemente utilizzato da Cosa Nostra in Sicilia. Non si è riscontrata la presenza di quella doppia affiliazione che permette agli appartenenti a Cosa Nostra siciliana di perseguire gli interessi mafiosi attraverso un vincolo diretto di fratellanza massonica e, per converso, ad esponenti della massoneria di perseguire i propri interessi mediante rapporti con esponenti mafiosi;

da quanto finora accertato sul piano processuale, sembra, al contrario, che la massoneria non ammetta che esponenti camorristici entrino direttamente a far parte dell'associazione massonica;

in Campania, afferma Pasquale Galasso, esponenti massonici si mostrano disponibili verso le organizzazioni criminali, mettendo a loro disposizione, dietro versa-

mento di compensi in denaro, le proprie conoscenze ed i contatti con il mondo politico e istituzionale;

in particolare, Galasso ha dichiarato di aver conosciuto a Roma un generale dei servizi segreti, massone (il nome è a conoscenza dei magistrati). Il contatto con il generale sarebbe stato stabilito tramite Nicoletti (legato alla banda della Magliana) e tramite Barone, un professionista romano anch'egli massone e amico di Cillari. Più in particolare, numerosi elementi di conoscenza sono stati raccolti nelle indagini sulle attività di recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed industriali, effettuate nelle discariche ubicate in provincia di Napoli e Caserta;

le indagini si sono prevalentemente basate su dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nunzio Perrella, il quale ha disegnato il complesso meccanismo attraverso il quale un sodalizio di imprese, alcune delle quali legate a clan camorristici napoletani e casertani, altre sottoposte comunque a condizionamenti e pressioni da parte della camorra, sono riuscite ad acquisire il controllo degli appalti relativi a questa rilevante attività;

l'intera operazione sarebbe stata possibile dall'intervento di Ferdinando Cannavale e Raffaele Perrone Capano. Il primo, titolare della TRA.FER.MAR. Srl, è affiliato alla Loggia « Mozart » del Grande Oriente d'Italia. Raffaele Perrone Capano, viceversa, non risulta espressamente iscritto ad alcuna loggia ma, secondo il collaboratore Perrella « è voce comune che sia massone ». Ad ogni modo, il fatto realmente inquietante è che, secondo le dichiarazioni del Perrella, nonché di altri protagonisti della vicenda, l'appartenenza massonica costituisce fattore discriminante per acquisire l'assegnazione dell'appalto;

in tale situazione sarebbe estremamente grave da una parte consentire che le discariche abusive esistenti in provincia di Caserta, tutte controllate dalla camorra, continuassero ad operare dando luogo ad un fenomeno di riconoscimento, di fatto delle imprese, della camorra da parte dello

Stato e degli enti locali. Dall'altra, poiché il 27 gennaio 1994 scadrà la proroga regionale concessa con l'ordinanza n. 2 del 5 gennaio 1994, per l'impiego di alcune discariche aventi ancora una residua capacità, sarebbe pericoloso per la salute pubblica che i comuni della provincia di Caserta si trovassero nell'impossibilità di smaltire i rifiuti solidi urbani;

nell'emergenza, mentre i comuni della provincia di Caserta, sono stati costretti a sostenere spese assai gravose, non sopportabili ulteriormente, la regione Campania non ha provveduto a dotarsi di un piano d'emergenza;

esiste pertanto una situazione di minaccia per la salute pubblica e l'igiene oltre che per il mantenimento dell'ordine pubblico in quelle aree in cui operano le discariche abusive;

di conseguenza la soluzione inevitabile appare la requisizione delle discariche da parte dello Stato —:

a) se e quali provvedimenti urgenti il Ministro dell'interno abbia adottato per ripristinare la legalità e l'ordine pubblico nelle aree della Campania in cui insistono le discariche abusive o apparentemente legittime;

b) se il Presidente della Giunta regionale non ritenga di intervenire per adottare i provvedimenti urgenti previsti dalla legge in materia di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

c) se non ritenga opportuno iniziative fra la regione e il Ministero dell'Ambiente per la soluzione immediata del problema della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in provincia di Caserta e di Napoli. (4-21751)

ROSITANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che l'edizione 1994 del festival di Sanremo è organizzata e gestita dalla Rai, che ne ha affidato la direzione artistica a Pippo Baudo;

che anche in altre edizioni le polemiche intorno al festival sono state numerose, ma che quest'anno proprio la figura pubblica dell'organizzatore, appunto la Rai, dovrebbe garantire più trasparenza:

che le polemiche sono comunque esplose sulla stampa, specializzata e non;

che alcune voci indicano come non credibili ed in ogni caso di scarso valore artistico i componenti la commissione selezionatrice, indicata da un articolo del quotidiano *Il Giorno* come destinataria di un versamento di 100 milioni da parte di un impresario;

che un gruppo artistico, specificamente il gruppo « squadra italiana », avrebbe da tempo la sicurezza di partecipare al festival nella sezione big e si sarebbe formato proprio in tale visione;

che una canzone ammessa ed eseguita da Franco Califano « Napoli », sarebbe da tempo nella scaletta di un Dj romano, tale Laurenti, nelle sue esibizioni presso il locale « Bulli e pupe » di Roma;

che la commissione esaminatrice, contrariamente al regolamento non avrebbe effettuato alcune riunioni alla presenza della commissione di vigilanza e che tale aspetto, evidenziato dalla commissione di vigilanza stessa, si potrebbe evincere dai verbali originali in possesso del notaio Suetta di Sanremo, ma che lo stesso Suetta si rifiuta di esibire, mostrando solo una copia conforme;

che tre cantanti ammessi alla sezione big (Armani, Bono e Marrale) non soddisfano i requisiti vincolanti del regolamento di ammissione alla suddetta sezione in particolare per produzione discografica e/o « chiarissima fama »;

che alcune domande sono giunte prive di talune documentazioni, ma ugualmente ammesse nonostante il regolamento sia rigidissimo in tal senso;

che da alcune voci risulterebbero ammessi artisti che hanno ricevuto solo 3 voti

su 5 giurati (Trovato e Jannacci) mentre altri quali Rita Pavone e Franco Fasano sono stati esclusi con 4 voti su 5 —:

se sia a conoscenza di tali vicende;

se non ritenga grave il perdurare delle polemiche nonostante sia un ente pubblico quale la Rai a gestire il Festival di Sanremo;

quali misure intenda intraprendere per fare chiarezza su tutta la vicenda ed assicurare quindi la massima trasparenza alla manifestazione. (4-21752)

PARLATO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno, e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

la giunta dell'amministrazione provinciale di Napoli ha approvato in data 28 luglio 1988 la deliberazione n. 2795 del 28 luglio 1988 relativa alla esecuzione di opere riguardanti nuova edilizia scolastica in base alla legge 3 agosto 1986 n. 488 un valore di oltre 200 miliardi;

i consiglieri provinciali del MSI Bruno Esposito, Antonio Tajani, Giovanni Basile, Giuseppe Totaro, Nicola Plastina ed Antonio De Marco produssero in data 30 settembre 1988, nei termini, ricorso alla sezione provinciale del CO.RE.CO. per l'annullamento della delibera, stanti le evidenti, macroscopiche illegittimità ivi contenute che fanno ipotizzare l'avvenuta predisposizione di meccanismi clientelari in ordine all'affidamento della concessione e degli appalti; hanno osservato i consiglieri provinciali del MSI sia nel richiamato ricorso che nelle note illustrative del 5 settembre 1988 che « la deliberazione *de qua*, pur riguardando l'esecuzione di opere per oltre 200 (duecento) miliardi di lire, è stata adottata in guisa tale da essere inficiata, sia nella motivazione che nel deliberato, da rilevanti vizi di incompetenza, da violazioni di legge ed eccesso di potere. È altresì palese che tali illegittimità e le rilevanti anomalie e particolarità risultanti dalla delibera contrastano profondamente con ogni principio di « buon

andamento » di cui all'articolo 97 della Costituzione e con ogni interesse dell'Ente deliberante che, al contrario, avrebbe dovuto tendere alla trasparenza massima ed al più efficiente impiego delle risorse. Tutto ciò premesso i sottoscritti rilevano che la deliberazione è stata adottata, pur non sussistendone gli indispensabili presupposti *de jure* e *de facto* con i poteri del Consiglio, mancando alcuna adeguata motivazione affinché un atto di tale importanza fosse adottato dall'Organo esecutivo. Va considerato, in proposito, che viene soltanto affermato — genericamente — che è « urgente stringere i tempi per non incorrere nella decadenza dei termini » senza precisare quali siano questi termini. L'usurpazione dei poteri consiliari è vieppiù grave ove si rilevi il carattere onnicomprensivo della delibera che ha inteso contestualmente statuire su tutti gli aspetti. Circa il contenuto della delibera va rilevato: riguardo la scelta dell'istituto della concessione, molto onerosa per l'ente in quanto rappresenta un costo del 15 per cento su di un ammontare di circa 210 miliardi, pari ad oltre 30 miliardi a carico del bilancio provinciale, essa è stata presa senza alcuna adeguata valutazione comparativa. Viene infatti solo sostenuto — genericamente — che occorre tenere conto dell'attuale inadeguata struttura amministrativa dell'Ente. In ogni caso non appare alcuna seria analisi circa la convenienza di tale sistema. Va sottolineato infatti che nessuna — seppur sommaria — indagine tecnica è stata formulata, né dagli Uffici della provincia, né da soggetti *ad hoc*. Viene solo affermato nella motivazione, che tale è l'orientamento della Giunta e che tale è l'orientamento, a maggioranza, della conferenza dei capigruppo e della Commissione consiliare alla pubblica istruzione. Il ricorso all'istituto della concessione è del tutto inopportuno ed illegittimo anche per le considerazioni che seguono: 1) per l'esercizio 1986 i progetti esecutivi sono stati redatti dalla SVEI spa di Roma quale concessionaria della A.P. Detti progetti sono stati approvati dalla Giunta con delibera d'urgenza del 27 gennaio 1987 e successiva del 9 luglio 1987 resa esecutiva

con presa atto di Codesto rispettabile organismo; 2) per l'esercizio 1987 i progetti esecutivi sono stati realizzati da liberi professionisti, sono stati tutti approvati, e la Giunta è stata delegata a bandire le relative gare di appalto. Per le quote di mutuo a carico dell'Ente gli Istituti di credito hanno già fornito l'adesione di massima. Non si capisce a questo punto come si possa coerentemente sostenere il ricorso all'istituto della concessione. Inoltre, l'affidamento ad un unico soggetto, anche se di provata esperienza, con garanzia di affidabilità e di professionalità, non fornisce alcuna assicurazione sull'immediato decollo del programma, per i tempi tecnici che richiede l'operazione relativa alla gara di selezione. L'Ufficio tecnico della provincia, già "espropriato" della progettazione delle opere, che pure poteva fornire, come ripetutamente affermato dalle OO.SS. aziendali, è in grado di garantire la gestione dei lavori, visto che trattasi solo di questa operazione, dato che i progetti esecutivi ed i mutui, in via di concessione, sono pronti per indire le gare di appalto. In realtà è proprio il ricorso alla concessione che con il bando di gara europeo, l'esame da parte della Commissione delle offerte per la preselezione delle ditte, la stipula dell'atto definitivo, potrebbero far incorrere la Giunta nella decadenza dei termini e nella decadenza dei finanziamenti, mentre si potrebbero indire subito le gare di appalto e nelle more procedere al perfezionamento dei contratti di mutuo come è prassi corrente, con la certezza della utilizzazione dei finanziamenti. Riguardo al contenuto del bando va rilevato che viene in rilievo l'affermazione nel deliberato, al punto 2 lettera *b*, seppure con l'adozione di una formulazione ambigua, che sussistono norme del bando contrastanti lo schema di convenzione già approvato dal consiglio provinciale e già munito del parere favorevole del comitato tecnico regionale. In tali casi viene palesemente affermato che prevarrebbero le norme introdotte *ex novo* dall'amministrazione provinciale, le quali non vengono precisate, né viene data alcuna motivazione alle deroghe apportate. »;

il CO.RE.CO., con verbale 184 decreto n. 409 nella seduta del 14 settembre 1988 ha chiesto che la amministrazione provinciale di Napoli « Chiarisca le ragioni per le quali pur essendo dotata della progettazione esecutiva abbia operato la scelta dell'affidamento in concessione al luogo dell'affidamento in appalto: spieghi in base a quale criterio legale l'affidamento è stato effettuato in base alla legge 1137 la cui applicazione non è comunemente ammessa per le opere degli enti locali e tanto meno in materia di edilizia scolastica; la in ogni caso congrua motivazione in ordine alla scelta operata della concessione *ex lege* 1137 del 1929 e 584 del 1977 invece di quella *ex lege* 412 del 1975 (decreto-legge settembre 1988) e legge 80 del 1987, anche perché appare di dubbia legittimità — alla stregua di opinioni prevalenti — l'applicazione della disciplina della concessione di sola costruzione *ex lege* 584 del 1977 in un'ipotesi in cui è consentito al concessionario l'affidamento dei lavori in appalto; » e perché controdeduca alle asserzioni contenute nel ricorso del MSI;

l'operazione appare di inaudita gravità e illegittimità e si colloca nella continuità di un disinvolto *modus operandi* che già aveva visto in precedenza — e ciò è significativo — la durissima opposizione del MSI e il netto, anche se non del tutto soddisfacente, ridimensionamento delle iniziative clientelari della amministrazioni provinciale di Napoli, in sede di affidamento della progettazione;

è pertanto evidente come l'intera vicenda — dall'affidamento della progettazione al tentativo, ora, di procedere per l'esecuzione delle opere con modalità tali che hanno costretto prima l'amministrazione provinciale a ridimensionare le modalità ed i contenuti dell'affidamento della progettazione edilizia scolastica ed ora l'intervento del CO.RE.CO. per quanto riflette l'affidamento delle opere — che sono in atto pericolosi ed insistenti tentativi di portare ad effetto criminosi disegni di affidamento in violazione di legge e volti a

favorire illecitamente concessionari ed appaltatori delle opere stesse —:

quale valutazione diano i competenti Ministri in ordine a questa scandalosa vicenda e se non ritengano di dover intervenire per stroncare ogni squallido tentativo di speculazione sull'emergenza scolastica, invitando la amministrazione provinciale, pena la perdita dei benefici e le conseguenti gravi responsabilità giudiziarie, amministrative e politiche, ad operare secondo procedure assolutamente corrette e legittime e al riguardo se intendano verificare anche quanto si appresta a fare il comune di Napoli nella stessa materia;

se la Procura della Repubblica di Napoli abbia svolto indagini e con quale esito.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-08545 del 22 settembre 1988 ed alle notizie di stampa di questi mesi in ordine al pagamento di tangenti ed arresti di rappresentanti della provincia, relativamente alle vicende summenzionate vanamente dal MSI 5 anni orsono e che forse avrebbero potuto e dovuto essere prevenute nei loro episodi criminosi. (4-21753)

PARLATO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, della sanità e dell'interno.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto dell'interrogazione n. 4-20456 del 18 febbraio 1987 che non ebbe risposta e che il Porto di Napoli non è dragato da anni con conseguenti difficoltà di manovra di ormeggio sia a Margellina per i mezzi di collegamento con le isole che nel bacino portuale per le navi da carico;

che la decisione del dragaggio deve essere presa di concerto tra il Ministero della marina mercantile, Capitaneria di porto, Genio civile e la USL competente per territorio, in questo caso la 46;

che alcuni di detti enti giocano al palleggio delle loro responsabilità, senza giungere a nessuna definitiva conclusione —:

quali urgenti iniziative intendono assumere per risolvere tale problema che compromette ulteriormente il rilancio del porto di Napoli la cui immagine già tanto deteriorata, risulta compromessa anche dalla inagibilità degli ormeggi degli approdi.

Quando precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06716 del 1° giugno 1988. (4-21754)

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per conoscere:

premessi quanto forma oggetto della legge 29 luglio 1971 istitutiva del consorzio dell'Ente per le Ville Vesuviane, al quale partecipa tra gli altri, il comune di Portici ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 2 che così recita:

* L'Ente per le ville vesuviane provvede, a norma di quanto disposto dalla presente legge e con riferimento alle ville indicate nell'elenco approvato ai sensi del terzo comma dell'articolo 13, in concorso con il rispettivo proprietario o, quando necessario, in sua sostituzione:

a) all'esecuzione di opere di restauro e di consolidamento degli immobili, ovvero all'acquisto o alla espropriazione di ville;

b) alla valorizzazione di tutto il patrimonio artistico, costituito dalle ville con i relativi parchi e giardini, ed alla destinazione delle ville di proprietà dell'ente a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte od altro uso compatibile con la natura del bene artistico;

c) ai lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi delle ville;

d) a studi e pubblicazioni attinenti ai compiti di Istituto. »;

nonché avuto riguardo al decreto ministeriale del 19 ottobre '76 che ha censito complessivamente n. 121 ville, ben 31 delle quali nel comune di Portici e precisamente:

- 1) Palazzo Amoretti, via Moretti 80/84/90;
- 2) Villa Aversa, corso Garibaldi n. 223;
- 3) Esedra, ex Villa Buono, largo Riccia;
- 4) Palazzo Capuano (ora Villa Mater), piazza S. Ciro n. 17;
- 5) Villa d'Amore, via F. De Gregorio n. 6;
- 6) Villa d'Elboeuf, Granatello;
- 7) Palazzo di Fiore, via Zumbini n. 12;
- 8) Villa Emilia, corso Garibaldi n. 16;
- 9) Palazzo Evidente, corso Garibaldi;
- 10) Villa Gallo, corso Garibaldi n. 90;
- 11) Collegio Landriani, via Gravina n. 8;
- 12) Palazzo Lauro Lancellotti, corso Garibaldi n. 229;
- 13) Villa Maltese, via Università n. 116;
- 14) Palazzo Mascabruno (ex Palazzo Regia Scuderia), via Università numeri 48/50/54;
- 15) Villa Mascolo, via Scalea n. 32;
- 16) Villa Menna, corso Garibaldi n. 115;
- 17) Villa Meola, via Marconi n. 69;
- 18) Villa Nava, corso Garibaldi n. 239;
- 19) Villa Ragozzino, via Dalbono n. 13;

- 20) Palazzo Reale, via Università;
- 21) Palazzo Ruffo di Bagnara, corso Garibaldi numeri 61/73/85;
- 22) Palazzo Serra di Cassano, via Zumbini n. 38;
- 23) Villa Sorvillo, via Zumbini n. 51;
- 24) Villa Starita, Cupa Farina n. 2;
- 25) Pal. Valle (ex quartiere Reale Guardie del Corpo), via Università n. 93;
- 26) Villa Zelo, via Addolorata n. 35;
- 27) Palazzo, corso Garibaldi n. 28;
- 28) Palazzo, corso Garibaldi n. 40;
- 29) Palazzo, corso Garibaldi n. 100;
- 30) Palazzo, corso Garibaldi numeri 101/111;
- 31) Rudere di edificio settecentesco, corso Garibaldi n. 316 -:

quali siano stati dal 1976 ad oggi le iniziative assunte ed i progetti presentati per ciascuna, ripetesi, per ciascuna delle 31 ville sia del consorzio Ente per le Ville Vesuviane che del consorziato comune di Portici relativamente a:

- 1) opere di restauro;
- 2) opere di consolidamento;
- 3) acquisto;
- 4) espropriazione;
- 5) valorizzazione del patrimonio artistico, ivi compresi gli eventuali, relativi parchi e giardini;
- 6) destinazione a biblioteche, sale di lettura, musei, mostre d'arte, od altro uso compatibile con la natura del bene artistico;
- 7) lavori di pronto intervento necessari per evitare danni irreparabili alle strutture ed agli elementi decorativi;
- 8) studi;
- 9) pubblicazioni, precisandosi che si intende conoscere, per tali ultimi punti, 7

ed 8, se siano stati eseguiti specifici studi ed effettuate specifiche pubblicazioni per ognuna delle 31 ville porticesi, in quelle edite e note all'interrogante dato che tra quelle di carattere generale risulta solo la marginalizzazione del patrimonio porticese;

chi abbia rappresentato il comune di Portici nel consorzio dall'inizio sino a data corrente;

quali percentuali di presenza abbia registrato, quali proposte e richieste il comune di Portici, tramite il detto suo rappresentante abbia prodotto, e quali emolumenti abbia incassato costui e quali fondi il comune abbia erogato al consorzio;

se il detto rappresentante abbia, volta per volta, informato il consiglio comunale di Portici dei contenuti delle assemblee consortili e delle deliberazioni assunte nelle riunioni di altri organi cui abbia partecipato, e se il consiglio comunale di Portici si sia mai espresso al riguardo o almeno, volta a volta, ripetesi, volta a volta, lo abbia fatto la giunta municipale e da quali atti ciò si ricavi;

se risulti che l'Ente per le Ville Vesuviane abbia, sempre per ciascuno dei 31 immobili porticesi, emanato direttive in ordine all'utilizzo e se la soprintendenza ai monumenti competente abbia rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 16, secondo comma della citata legge istitutiva e se quindi, come doveroso, i proprietari dei 31 immobili siano stati esentati dalle imposte sui terreni e sui fabbricati;

quale concreto progetto od iniziativa che all'interrogante non risulta affatto mai assunto per le ville censite nel comune, di Portici, sia almeno in programma ed in quali precisi tempi verrà realizzato.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06297 dell'11 maggio 1988. (4-21755)

PARLATO. — Al Ministro per i beni culturali ed ambientali. — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto

della interrogazione 4-17228 del 25 settembre 1986 che non ebbe risposta e che le cifre fornite dalla edizione 1986 delle statistiche ISTAT sulla pubblica amministrazione, relativamente alle mostre realizzate nell'anno 1983 (ultimo dato disponibile) nelle varie regioni sono mortificanti per le potenzialità del Mezzogiorno e qualificano la misura del disimpegno del Ministero su un tema strategico della politica culturale e turistica nelle regioni meridionali;

che tali cifre infatti evidenziano che se in tutta Italia nel 1983 le mostre realizzate dal Ministero sono state 45 con una spesa di 795 milioni, nelle otto regioni meridionali le mostre sono state solo 7 e la spesa ha raggiunto solo 137 milioni —:

quali sono stati in ciascuno degli anni del 1984, al 1993 le mostre realizzate nelle regioni italiane dal Ministero, quale la spesa complessiva sostenuta e quante mostre siano state effettuate e per quale spesa, nelle regioni meridionali;

quali siano le mostre e la spesa per l'anno in corso e quelle preventivate per i prossimi anni 1994, 1995, 1996 e per quali importi e se si preveda di distribuire risorse ed iniziative nell'area meridionale con proporzione esattamente inversa a quella evidenziata dall'ISTAT nel 1983, come sarebbe doveroso e coerente con le nuove prospettive assegnate al comparto nel Mezzogiorno, anche se comunque tardivo.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06237 dell'11 maggio 1988. (4-21756)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-21159 del 24 marzo 1987 e che non ebbe risposta e che nella seduta del 5 settembre 1986 il comune di Maratea adottò a maggioranza, con voto contrario

da parte del consigliere Antonio Manfredi del MSI-DN e di altri, la delibera n. 103 con la quale veniva approvata la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripristino ed agibilità dell'istituto professionale alberghiero di Stato in lire 1.515.000.000 e lire 1.070.882.600 per la parte riguardante il primo stralcio; veniva altresì approvato, sempre con la opposizione del consigliere comunale del MSI-DN, l'affidamento della esecuzione dei lavori all'impresa Paterna Luigi di Ruoti, già titolare dell'appalto principale, a trattativa privata;

il deliberato, quanto alla parte relativa a tale affidamento, risultava assolutamente illegittimo giacché tale importo della perizia di variante e suppletiva era ben superiore ad 1/5 dell'importo posto originariamente a base d'asta, né oltretutto risultava l'esistenza di un rilevante ribasso che consentisse di comprendere la esistenza e la misura di un concreto vantaggio rinveniente in favore della pubblica amministrazione, sicché nell'interesse della stessa non altro avrebbe dovuto farsi che dar luogo ad una pubblica gara;

con decisione del 23 ottobre 1986 prot. 10898 n. reg. 17074 la Commissione decentrata di controllo di Lagonegro, infatti, rigettò l'atto deliberativo richiamato nella parte attinente l'affidamento dei lavori all'impresa Paterna contestandone la legittimità;

con incredibile arroganza e fingendo di ignorare che un atto rigettato dalla CDC non può essere riproposto *sic et simpliciter* l'ineffabile sindaco di Maratea e la sua giunta riportarono la questione in consiglio comunale la cui maggioranza approvò in data 12 novembre 1986, sempre con l'opposizione del consigliere Manfredi e di altri, l'atto deliberativo, già bocciato e riproposto, che assunse il n. 126;

la CDC di Lagonegro, ancora una volta e questa volta del tutto, annullò naturalmente l'atto deliberativo;

il sempre più ineffabile sindaco di Maratea convocò ancora il consiglio comu-

nale il 29 gennaio 1987 e senza far cenno alcuno alla precedente delibera n. 126 del 2 dicembre 1986 ed all'avvenuto suo annullamento da parte della CDC ripropose per la terza volta il medesimo atto deliberativo che venne approvato con la solita maggioranza e la consueta opposizione del MSI-DN, assumendo il n. 7 e — incredibile ma vero — la ondivaga CDC non ebbe più nulla da rilevare, convinta non si sa se dalla ostinazione del sempre più ineffabile sindaco di Maratea o da altri « argomenti » —:

quali siano appunto le valutazioni procedurali e di merito, che hanno assistito in ciascuna delle tre differenti valutazioni la ondivaga CDC di Lagonegro;

se risponde a verità che la CDC di Lagonegro (che si intende conoscere di quali persone sia formata, quali qualifiche abbiano, e da chi sia stata nominata) non sia nuova alla estrema mutevolezza di opinione;

se sia vero che ad esempio ciò sia accaduto, solo per quanto riguarda atti deliberativi del comune di Maratea prima rigettati e poi approvati, per gli atti relativi al nuovo impianto sportivo, alla tesoreria comunale ed ai parcheggi e perché anche si siano registrate tali ondivaghe decisioni;

quale esito abbiano avuto gli accertamenti giudiziari, che sulla base di una documentata denuncia al Procuratore della Repubblica di Lagonegro da parte del consigliere comunale Antonio Manfredi, quell'ufficio ha sicuramente avviato.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06241 dell'11 maggio 1988. (4-21757)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione n. 4-21158 del 24

marzo 1987 che restò senza risposta e che al convegno organizzato lo scorso anno dal « Comitato nazionale per la parità » sul tema « Il lavoro delle donne nel Mezzogiorno tra marginalità e risorse », prese parte anche il ministro del lavoro e della previdenza sociale di allora, onorevole Gianni De Michelis, che sarebbe intervenuto affermando che non condivideva alcun ottimismo sulla resa occupazionale della legge 44/86 sulla imprenditoria giovanile, ed avrebbe fatto tra l'altro affermazioni molto gravi. Sostenendo che bisogna raggiungere una deregolazione in materia di lavoro, con la riaffermazione di poche regole ma precise e applicate, affermazione sulla quale si potrebbe anche entrare in utile discussione. Il ministro del lavoro *pro-tempore* delineò una Italia divisa in due fasce territoriali; perché — disse testualmente — bisogna deregolare più al Sud che al Nord. Addentrandosi poi ulteriormente nel discorso descrive una realtà in cui la situazione di fatto che si riscontra nelle regioni meridionali induce ad affermare che la parità salariale andrebbe sostituita dalla « flessibilità salariale », da stabilirsi a livello di contrattazione. È inutile dire che termini come deregolare o flessibilità salariale riguarderebbero, prima di tutto il lavoro delle donne. Perché « bisogna rifuggire inoltre dalla velleità di cancellare il lavoro nero — affermava ancora De Michelis — citando esplicitamente anche il "caporalato", con il risultato di ottenere una maggiore disoccupazione. Le affermazioni di De Michelis sono gravi e non possono non destare preoccupazioni e suscitare disapprovazione; per due motivi, tra i tantissimi che potrebbero esser addotti: in primo luogo perché tali affermazioni sono state fatte dal ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, in un colpo solo, ha gettato a mare decenni di lotte sindacali e di impegno politico, e poi perché si ipotizza il riconoscimento di una frattura tra Nord progredito, regolato con una giusta protezione di lavoro, ed un Sud retrogrado, deregolato, in balia dell'arbitrio » (questo secondo il quotidiano democristiano del 26 febbraio 1987 *Il Popolo*); quel che è necessario fare, ha detto

De Michelis, è convincersi delle necessità di scelte più nette anche se più dolorose. Il Sud è passato « indenne » attraverso due miracoli economici: quello degli anni 66/69 e quello degli ultimi tre anni e mezzo e si trova oggi in una condizione forse peggiore di quella in cui era negli anni 70. Il Sud — ha esemplificato il ministro del lavoro — ora è l'ultimo vagone del treno europeo, ma altri vagoni sono in corsa e rischiano di superarlo nei pochi anni che ci separano dal duemila. Sono i vagoni degli altri paesi mediterranei la Turchia, l'Egitto, il Marocco, la Tunisia, che in soli tredici anni avranno un incremento demografico di 100 milioni di unità a fronte di una Italia che si attesterà su una crescita zero, e non è ipotizzabile che i singoli paesi dell'area mediterranea risolvano ciascuno per sé i gravi problemi che l'aumento demografico comporterà. Ma nonostante il tempo brevissimo a disposizione e la certezza che, se si continua sulla strada tracciata in passato il peggio deve ancora accadere, il Sud può trasformarsi da « palla al piede » per l'Italia in risorsa nel 21° secolo. Ma come? Accentuando — e il ministro ha elencato quali — alcune scelte necessarie e realistiche mettendo a parte discorsi astratti di « battaglie di principio per il Sud » che già si sono rivelate perdenti e rischiano di essere definitivamente penalizzanti. Dunque regola prima, « deregolare al sud più che al Nord », per far emergere il lavoro sommerso senza soffocarlo definitivamente (e questo secondo il quotidiano socialista *Avanti!* del 26 febbraio 1987) tali « interpretazioni » dell'intervento ministeriale in parte sembrano divergenti ed in parte coincidenti ma rispecchiano la lettura giornalistica di parte dell'intervento dell'onorevole De Michelis —:

che cosa testualmente abbia affermato l'allora vicepresidente del Consiglio e l'allora ministro del lavoro e se il Presidente del Consiglio e gli altri Ministri condividano tali affermazioni:

1) sul fallimento della legge 44/86 sulla imprenditoria giovanile, in termini di sviluppo adeguato della occupazione;

2) sulla *deregulation* salariale tra Nord e Sud sicché nel Mezzogiorno possa essere ipotizzabile una retribuzione del lavoro inferiore a quella corrisposta nel settentrione;

3) sulla legittimazione del lavoro nero « caporalato » compreso, essendo doveroso capire fino in fondo quale prospettiva il Governo nel suo complesso ed attraverso i più autorevoli esponenti della politica economica, occupazionale meridionale, intenderebbero, precisamente e senza equivoci, assegnare al Mezzogiorno con la chiara e ferma opposizione del sottoscritto, sin da ora, peraltro, alla tesi assurda e vergognosa in ordine alla « deregolazione » che sarebbe stata proposta a suo tempo dall'onorevole De Michelis e che l'attuale Governo farebbe propria.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06247 dell'11 maggio 1988. (4-21758)

PARLATO. — *Ai Ministri per i beni culturali ed ambientali, per i problemi delle aree urbane e dell'interno.* — Per conoscere anche avuto riguardo alla interrogazione n. 4-21135 del 24 marzo 1987 che non ebbe risposta e premesso che, nella totale inerzia del comune di Napoli quanto alla ricerca ed alla predisposizione di aree di parcheggio, è semplicemente assurdo pretendere che i napoletani possano evitare di lasciare l'auto in divieto di sosta e ciò è particolarmente vero in alcune aree, quali quella dal Corso Vittorio Emanuele, a monte del quale esistono però vecchie cave che possono esser adibite alla sosta —:

se esista un censimento per tutta la città di tali cave adibibili con lievi investimenti al parcheggio, dove esse siano poste esattamente e quale consistenza abbiano;

se le cave già utilizzate dalla fonderia Laganà in piazza Mercadante abbiano caratteristiche o possiedano attrezzature tali da poter rappresentare momenti significa-

tivi di archeologia industriale e se comunque, fatte salve quelle parti che meritano tutela — intervenendo, comunque per la loro valorizzazione — non sia possibile destinare la residua parte ad area di parcheggio considerato che già tale funzione assolvevano prima di una vicenda giudiziaria concorsuale che non è impeditiva di una intesa tra il comune e la curatela volta a ripristinare l'utilizzazione.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06253 dell'11 maggio 1988 ed alla notizia secondo la quale nella fonderia borbonica vennero trovati numerosissimi calchi di Statue celebri, incredibilmente scomparse;

se risulti che il nuovo sindaco di Napoli abbia proposto o deciso alcunché in ordine al riuso dei suddetti ambienti.

(4-21759)

PARLATO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che: nell'ambito territoriale dell'USL 45 della Campania esistono diversi allevamenti, di piccole e medie dimensioni, di animali da cortile (conigli, galline, oche, ecc.);

nella stessa zona, di elevatissima densità demografica e con un degrado igienico-ambientale ai limiti di guardia, si riscontra la presenza di migliaia di animali domestici (cani, gatti) allo stato randagio abbandonati a se stessi e vittime di ogni forma di violenza e vera e propria persecuzione ed, inoltre, trasmettitori di infezioni ed epidemie;

che a tutt'oggi non risulta istituito presso le strutture della USL 45 un Servizio di assistenza e vigilanza veterinaria, il quale, oltre a garantire igienicamente e sanitariamente i produttori e consumatori di carni macellate di produzione locale, eviterebbe ai possessori di animali domestici esosi esborsi per la cura ed il controllo sanitario di essi, garantendo, tra

l'altro, il rispetto degli animali e la loro integrazione di vita con gli abitanti della zona —:

quali iniziative al riguardo risultano siano state assunte dalla USL in questione;

se risulti che l'Assessorato alla sanità della regione Campania abbia assunto provvedimenti al riguardo e quali in tal caso;

nel caso, quali iniziative al proposito intenda assumere per indurre i suddetti enti ad istituire il « Servizio di assistenza e vigilanza veterinaria » presso la USL 45;

se, con l'occasione, intenda promuovere un'indagine sulle carenze ed eventuali disservizi (lamentati dai cittadini in più occasioni) della USL 45 che, priva di enti ospedalieri sul suo territorio, ha competenza su una zona molto vasta, ad alto tasso di inquinamento anche per la presenza di molte industrie, con enormi problemi sociali, ambientali, igienici, caratterizzanti l'estrema periferia sud di Napoli, tra le più degradate d'Italia.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-09906 del 22 novembre 1988.

(4-21760)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, commercio e artigianato ed incaricato per le funzioni di riordino delle partecipazioni statali, dell'interno e della sanità.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto dell'interrogazione n. 4-21048 del 18 marzo 1987 che non ebbe risposta e che giovedì 26 febbraio 1987 il Consiglio dei ministri deliberò di definire la provincia di Napoli « area ad elevato rischio ambientale » sulla base di sei indicatori che classificano tale provincia sempre tra le prime cinque delle dieci province più inquinate d'Italia, secondo la seguente tabella:

*Graduatoria provincia —
Indicatore*

Densità abitativa: 1) Milano; 2) Napoli;
3) Trieste; 4) Mantova; 5) Cremona; 6)

Varese; 7) Padova; 8) Modena; 9) Venezia; 10) Verona.

Fosforo e azoto nei corpi idrici: 1) Napoli; 2) Milano; 3) Trieste; 4) Varese; 5) Roma; 6) Padova; 7) Mantova; 8) Cremona; 9) Treviso; 10) Torino.

Densità produzione rifiuti solidi: 1) Napoli; 2) Milano; 3) Trieste; 4) Varese; 5) Genova; 6) Roma; 7) Torino; 8) Como; 9) Livorno; 10) Bergamo.

Densità produzione rifiuti tossici: 1) Genova; 2) Milano; 3) Taranto; 4) Livorno; 5) Napoli; 6) Bergamo; 7) Brescia; 8) Torino; 9) Terni; 10) Varese.

Densità produzione anidride solforosa: 1) Milano; 2) Trieste; 3) Napoli; 4) Varese; 5) Torino; 6) Genova; 7) Padova; 8) Como; 9) Gorizia; 10) Treviso.

Densità al 1991 abitanti per kmq: 1) Napoli; 2) Milano; 3) Trieste; 4) Roma; 5) Varese; 6) Genova; 7) Como; 8) Padova; 9) Venezia; 10) Torino;

per pervenire a tale classificazione, che condanna senza appello la gestione territoriale dell'area napoletana da parte dello Stato, delle regioni, della provincia e degli enti locali che hanno consentito che tale intollerabile degrado si verificasse, devono essere stati compiuti atti od omissioni dai quali derivano evidenti responsabilità che non possono non essere perseguite e sanzionate —:

come si sia, in dettaglio e con chiara indicazione delle fonti inquinanti, giunti a classificare la provincia di Napoli prima in relazione alla presenza di fosforo ed azoto nei corpi idrici, prima per densità di produzione di rifiuti solidi (con gli irrisolti problemi della raccolta, della scarica, del trattamento, del riciclaggio, a valle) terza per la produzione di anidride solforosa, quinta per la produzione dei rifiuti tossici (con gli irrisolti problemi della raccolta, della discarica, del trattamento) e se e quali precisi atti furono stati assunti — e perché senza risultato alcuno — per prevenire, regolare e reprimere detti fattori inquinanti, da parte dei pubblici poteri;

quali procedimenti giudiziari funzionali all'abbattimento dei quattro fattori inquinanti suddetti siano stati sinora aperti nei confronti dei poteri locali che abbiano omesso di svolgere gli interventi che al riguardo facevano loro carico;

considerato inoltre che tra le province italiane quella di Napoli è l'unica ad essere anche esposta a rischi sismici e vulcanici in uno alla presenza dei detti fattori inquinanti perché alcuna delocalizzazione degli impianti industriali inquinanti e dei depositi idrocarburi sia stata ancora effettuata, nonostante che se ne parli da anni, a partire dalla Mobil, dalla Esso, dall'Agip nella zona orientale a finire all'Italsider in quella occidentale; tanto per citare solo i casi più clamorosi;

se ritengano mai possibile che per affrontare e risolvere i suddetti gravissimi problemi si debbano attendere ancora i tempi tecnici, misurabili in decine di anni, per la programmazione, l'avvio, la conclusione dell'emanando piano di risanamento e non si possa invece — da subito — avviare ogni iniziativa senza quegli ulteriori ritardi che comprometterebbero ulteriormente ed irrimediabilmente la qualità della vita nell'area napoletana.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06286 dell'11 maggio 1988, e per conoscere altresì in che misura si siano aggravate nei sette anni inutilmente scorsi le condizioni ambientali urbane e quali decisioni abbia assunto al riguardo il nuovo sindaco onorevole Bassolino.

(4-21761)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente, dell'interno, della sanità, dell'industria, commercio ed artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.*

— Per conoscere — avuto riguardo alla esplosione ed all'incendio verificatisi il 21 dicembre 1985 dei depositi di carburante dell'Agip Petroli Spa di Napoli nella zona orientale della città di Napoli —:

quali siano: le responsabilità civili e penali emerse;

i contenuti della ricognizione e dell'accertamento dei danni e la loro misura: a) agli impianti; b) a persone; c) a cose di terzi;

l'importo dei risarcimenti, distinti per voci e per destinatari, sino a questo momento erogati dalla società;

se siano stati promossi eventuali giudizi civili ed amministrativi dai danneggiati;

il costo dell'attività assistenziale pubblica sino ad oggi (al 14 gennaio 1987 erano ancora ricoverate in albergo circa 170 persone) distinte per voci;

i motivi del mancato completamento del reinsediamento abitativo ed i tempi previsti perché esso venga concluso;

i costi del compenso erogato per prestazioni di lavoro straordinario erogato ad oggi al personale statale regionale e comunale impegnato nella esigenza derivante dal sinistro, la consistenza di tale organico, le qualifiche, le mansioni in cui è in concreto adibito, i tempi ancora necessari perché portino a termine l'attività e se l'Agip Petroli Spa abbia provveduto ed in quale misura a sostenere sinora l'onere;

se all'interno dell'Agip Petroli Spa sono state comminate sanzioni e quali, a carico del personale resosi responsabile del gravissimo incidente;

se siano informati del fatto che la petizione lanciata dai GRE (gruppi di ricerca ecologica) per una delocalizzazione dell'area orientale di tutti gli impianti industriali pericolosi ed a rischio abbia raccolto molte migliaia di firme e al riguardo quali siano le prospettive concrete ed i tempi certi per le delocalizzazioni

sulle quali si erano impegnate tutte le autorità locali, senza che peraltro ad oggi si sia registrato lo spostamento anche di una sola tanica di carburante.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06441 del 17 maggio 1988 e alle decisioni assunte, o non ancora assunte, dal consiglio comunale di Napoli e soprattutto dal suo nuovo sindaco Antonio Bassolino, anche perché gran parte dell'area in questione è oggetto di mire speculative immobiliari e dovrebbe essere invece asservita al porto franco. (4-21762)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso:

quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-21156 del 24 marzo 1987 che non ebbe risposta e che anche nel 1988 il gran premio lotteria di Agnano, a Napoli, è stato disputato in un impianto giunto allora ai limiti dell'abbandono;

che tale abbandono ed incuria sono dovuti ad un annoso contenzioso tra il proprietario dell'impianto, il comune di Napoli, e la società che lo gestiva da oltre 30 anni, « Villa Glori », che si palleggiavano, anche in tribunale, le responsabilità del piano di rilancio dell'ippodromo napoletano;

il comune di Napoli contestava alla società l'esiguo e simbolico canone di locazione, solo dieci milioni annui (!); la società « Villa Glori » le continue spese sostenute per l'ordinaria amministrazione e che spetterebbero, a suo dire, al comune di Napoli;

nel 1987 il subcommissario al patrimonio Isidoro Galluccio — in questo solo caso mentre altrettanto non veniva deciso in altri settori — sottolineava la transitorietà dell'amministrazione comunale e quindi giustificava perché non venisse affrontato drasticamente il problema, lasciato compiacentemente insoluto dalle

amministrazioni che si sono succedute a palazzo San Giacomo, sino all'attuale e pur nel cambio della gestione dell'ippodromo —

quali urgenti provvedimenti si intendano far adottare per favorire il rilancio complessivo dell'intera area sportiva di Agnano che potrebbe diventare un centro polivalente sportivo, e comunque perché il comune di Napoli accetti di introitare, dinanzi alle decine di miliardi fatti propri grazie alla disponibilità del complesso prima di « Villa Glori » e poi della nuova gestione tanto inconsistente.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06446 del 17 maggio 1988 ed a quanto il nuovo sindaco di Napoli, Antonio Basolino, ha fatto o non ha fatto ancora al riguardo. (4-21763)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 3 marzo 1987 n. 4-20629 alla quale non pervenne risposta e che, nell'ambito dei poteri conferitigli quale commissario straordinario di Governo, il presidente della regione Campania dispone ai fini di un'adeguata pubblicità delle proprie ordinanze, l'inserzione a pagamento su quotidiani;

che giustamente sono privilegiati i quotidiani a maggior diffusione nella Campania, che abbiano una redazione regionale con relativa pagina;

che non si capisce in base a quale criterio fu privilegiato insieme ad *Il Mattino* e addirittura prima dell'altro giornale napoletano *Il Giornale* di Napoli, un quotidiano di partito *Il Popolo*, che non risultava avere particolare diffusione in Campania —

1) quante furono le inserzioni pubblicitarie disposte su *Il Popolo* ed a quanto ammontò la relativa spesa, visto che solo nel Bollettino Ufficiale del 20 febbraio

1987 per il periodo dal 29 aprile 1986 al 24 settembre 1986 erano state disposte 32 inserzioni di corpose ordinanze;

2) per quale motivo dette ordinanze sono state pubblicate sul quotidiano *Il Popolo* e non anche su altri quotidiani di partito come *Il Secolo*, *l'Unità*, *l'Avanti!*, *L'Umanità*, *la Voce Repubblicana*; posto che in particolare l'aver discriminato fra i quotidiani di tutti i partiti ed avere al contempo scelto di effettuare inserzioni solo ed esclusivamente sull'organo ufficiale della DC potrebbe costituire una forma illecita di finanziamento a quel partito, o potrebbero ravvisarsi ipotesi di reato di interesse privato in atti d'ufficio od addirittura di peculato;

3) se e cosa abbia risposto il Commissario straordinario di Governo ad analogo interrogazione presentata il 24 febbraio 1987 dall'onorevole Luciano Schifone del gruppo regionale del MSI-DN.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06686 del 31 maggio 1988. (4-21764)

PARLATO e VALENSISE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio ed artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordino delle partecipazioni statali e del tesoro.* — Per conoscere avuto riguardo alla interrogazione n. 4-20628 del 3 marzo 1987 che non ebbe risposta e premesso che nel quadriennio 84-87 l'avventurismo valutario degli enti di gestione delle partecipazioni statali ha raggiunto vette clamorose — quali siano stati nel periodo considerato e per ciascun ente:

a) la bilancia valutaria;

b) la valutazione specifica posta a base delle scelte di rischio implicite nella decisione di indebitamento in valuta;

c) il motivo della mancata compensazione finanziaria tra entrate ed uscite in valuta;

d) il costo del ricorso all'indebitamento estero;

e) il criterio di adozione di valute alternative al dollaro;

f) la responsabilità generale e quella specifica riscontrabile in ciascuna delle troppo sprovvedute operazioni, del tutto inconcepibili se si tenga presente che dopo l'accordo del Plaza agli inizi dell'86, era prevedibile che il dollaro scendesse da lire 2000 a livelli più modesti, mentre i tre enti, invece di mantenere i loro debiti in dollari (destinati a svalutarsi con un minor aggravio per le loro esposizioni) scelsero la tattica suicida di spostare l'indebitamento dal dollaro all'ECU e ad altre divise, che si sono poi regolarmente rivalutate. Oppure hanno rimborsato anticipatamente in dollari, invece di mantenere le loro esposizioni.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06690 del 31 maggio 1988. (4-21765)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-20348 del 17 febbraio 1987 la quale non ebbe risposta e che nel canile municipale di Pozzuoli per sopprimere i cani non sarebbe usato il Tanax, il medicinale che si inietta ai randagi in quasi tutti i canili, ma verrebbe usata la pistola per i bovini; che tale pratica assicura ai cani una notevole e maggiorata sofferenza come denunciano esponenti della lega antivivisezionistica e come è comunque universalmente noto;

spesso i cani vengono soppressi senza aspettare i tre giorni prescritti dalla legge quale termine entro il quale i proprietari possono chiedere la restituzione dei propri animali —:

se tali notizie rispondano al vero e quali iniziative si intendano adottare per evitare tali barbarie e se al riguardo sia già stato aperto — specie dopo l'articolo

apparso, a firma di Titti Beneduce, su *Il Giornale di Napoli* dell'11 novembre 1986 — un qualche procedimento giudiziario.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06704 del 1° giugno 1988. (4-21766)

PARLATO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso quanto ha già formato oggetto della interrogazione 4-20342 del 17 febbraio 1987 la quale non ebbe risposta e che nell'anno 1985 la competenza delle pratiche di invalidità civile è passata dal medico provinciale di Napoli alle varie Usl cittadine competenti nel territorio;

nel momento di tale passaggio nell'ufficio del medico provinciale giacevano circa 290 mila pratiche inevase da distribuire alle varie unità sanitarie locali;

le varie Usl dovevano istituire le relative commissioni e che nel frattempo gli invalidi in tale regime transitorio si trovano ancora nelle condizioni di non sapere a chi rivolgersi in quanto dette commissioni, nella stragrande maggioranza dei casi, non sono state formate;

nel frattempo una indagine della Procura della Repubblica ha bloccato lo smistamento delle pratiche alle varie unità sanitarie locali, in quanto gli archivi sono stati sigillati;

l'anno scorso, comunque, tale opera di smistamento, per un accordo tra il suo commissario Bazzi ed il professor Ortolani è stata demandata agli impiegati della Usl 44, competente per territorio, che si ritrovano « schiacciati » da circa 240 mila pratiche inevase —:

a) se le commissioni presso le varie Usl siano state formate e da chi siano composte;

b) quali provvedimenti intenda adottare per quelle unità sanitarie locali, e

quali esse siano eventualmente, che non avessero provveduto a tale essenziale adempimento;

c) a quale punto trovasi l'opera di smistamento delle pratiche e in quali condizioni di lavoro operano gli addetti dell'unità sanitaria locale 44;

d) a che punto si trovi l'inchiesta della Procura e, se essa fosse conclusa, a quali conclusioni sia giunta e quali responsabilità siano state accertate;

quando si pensi che possa essere esaurita l'attuale giacenza, ivi comprendente anche le pratiche aggiuntesi nel frattempo.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06706 del 1° giugno 1988. (4-21767)

PARLATO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, commercio ed artigianato ed incaricato per le funzioni connesse al riordino delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere, premesso quanto ha formato oggetto dell'interrogazione n. 4-20307 del 13 febbraio 1987 che non ebbe risposta, dall'epoca dell'istituzione del programma di alloggi sociali CECA e della conseguente disponibilità di risorse finanziarie per prestiti in ECU da concedere ai lavoratori dipendenti da aziende carbosiderurgiche a tutt'oggi, in quali percentuali detti lavoratori si sono distribuiti nelle varie regioni italiane ed in quali percentuali, sempre nelle varie regioni italiane, sono stati progettati e realizzati alloggi sociali — e per quale numero di vani — assistiti da detti prestiti;

in particolare quale rapporto esiste tra il numero dei dipendenti dall'ITALSIDER di Napoli e di Taranto, e gli alloggi sociali CECA ivi realizzati e quale rapporto esista tra i dipendenti delle aziende carbosiderurgiche italiane e gli alloggi spe-

ciali sociali, globalmente realizzati disaggregati tra l'area del centro-nord ed area delle otto regioni meridionali.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-06725 del 1° giugno 1988. (4-21768)

OLIVO e MUNDO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

la realizzazione del Piano Telematico in Calabria è diventata, nonostante la sua importanza ai fini dell'accensione di incisivi processi di sviluppo, una telenovela penosa ed incomprensibile;

l'avvio dell'iniziativa risale ormai a parecchi anni addietro;

la fase relativa alla scelta delle società da utilizzare ha contribuito notevolmente ai ritardi e ciò nonostante l'esito sarebbe alquanto discutibile dal momento che tra le società prescelte alcune non avrebbero titoli adeguati;

ogni ulteriore indugio sarebbe oltremodo dannoso per i settori interessati, per le professionalità utilizzabili e per i problemi occupazionali in una regione tanto difficile e disgregata —:

quali iniziative intenda adottare, con la necessaria urgenza, per togliere il Piano dalle attuali secche ed avviarlo a concreta ed immediata attuazione in sintonia con le attese delle popolazioni calabresi.

(4-21769)

FRANCO RUSSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra sabato e domenica l'emittente romana « Radio Città Aperta » è stata oggetto di un attentato incendiario; ignoti hanno cosperso di benzina il pianerottolo davanti alla porta d'ingresso dell'appartamento, in via Casalbruciato 31, e hanno appiccato il fuoco;

l'atto, quasi contemporaneamente, veniva rivendicato con un telefonata anonima all'agenzia « Ansa » da un sedicente « Movimento rivoluzionario » —:

se non ritenga urgente accertare le responsabilità e fare quanto è nei suoi poteri per impedire che un gesto criminale e intimidatorio possa impedire la continuazione di un lavoro quotidiano di informazione e denuncia sui diritti negati, sul disagio dei giovani e delle periferie.

(4-21770)

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali il competente Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, — alla cui direzione è stato preposto a suo tempo dall'onorevole Amato, a parere dell'interrogante per scelta partitica, un personaggio immesso nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri al di fuori dei regolari quadri amministrativi — non abbia provveduto ad erogare (mentre lo ha fatto con grande sollecitudine per i giornali di partito) ai periodici editi da organismi non aventi scopo di lucro, i contributi per gli anni 1991 e 1992, previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 250 e dalla legge integrativa 15 novembre 1993 n. 466 che ha esentato detti periodici dalla certificazione di bilancio per tali anni così come esaurientemente chiarito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nella seduta della Commissione Affari Costituzionali del Senato del 3 novembre 1993 in sede di approvazione della legge n. 466/93;

se non ritenga l'elusione del dettato legislativo, con la speciosa motivazione di una legge non sufficientemente chiara agli addetti ai lavori (anche se è stata espressa in sede parlamentare inequivocabile interpretazione da parte del rappresentante del Governo), oltre a produrre un danno agli aventi diritto ai contributi (che per ricevere 5 o 10 milioni di lire vengono ancora costretti a presentare la certificazione dei bilanci ad un costo certamente superiore al

beneficio che verrà loro erogato) costituisca un abuso d'ufficio da segnalare alla competente autorità giudiziaria;

se non ritenga che analogo abuso possa individuarsi nella mancata erogazione dei contributi in questione anche ad un gruppo di cooperative editoriali per un presunto illegittimo collegamento insussistente alla luce della documentazione prodotta e ai sensi del Codice Civile e in particolare della « novella » apportata con il decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, all'articolo 2359 c.c.;

se non ritenga, infine, che sia incompatibile con gli scopi della Commissione paritetica Governo-Editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987 n. 67 che vicario del Sottosegretario Presidente di detta Commissione sia persona che ricopre, oltre alla carica di Capo del Dipartimento Informazioni ed Editoria, quella di Presidente di un'Associazione internazionale costituita da trenta soggetti d'impresa pubblici e privati di televisione, cinema e telecomunicazioni e quindi parte sociale contrapposta a quella degli editori di quotidiani e periodici. (4-21771)

PARLATO. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del tesoro e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

a partire dal 1990 il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha affidato agli istituti di credito la gestione del servizio di movimentazione del contante tra le sedi provinciali PT ed i singoli uffici postali;

la banche hanno a loro volta appaltato a diversi istituti di vigilanza e trasporto valori (Brinks e Sefi) parte del servizio;

negli anni 1990, 1991, 1992 e 1993 l'intero servizio è stato in questo modo assicurato su tutto il territorio nazionale in modo professionalmente ineccepibile ed efficiente;

tuttavia, a partire dal 1994, risulta all'interrogante che il Ministero delle poste abbia vincolato il rinnovo della conces-

sione dell'appalto agli istituti di credito al coinvolgimento nella gestione del servizio della « Securidata srl »;

tale obbligo è limitato all'utilizzo del sistema informatico della stessa « Securidata srl », ignorando l'esistenza di analoghi sistemi messi a disposizione da società già operanti dal 1990 nello svolgimento del servizio;

secondo quanto risulta all'interrogante la « Securidata srl » è stata costituita solo nel luglio 1993, con un capitale sociale di lire 20 milioni ed è perciò una piccola società priva di qualsiasi esperienza nel settore e di strutture adeguate ad assicurare, se non in regime di ulteriore subappalto, un servizio di questa portata;

non risulta all'interrogante che il « monopolio informatico » della « Securidata » sia stato determinato da una pubblica gara di appalto —:

in base a quali requisiti il Ministero delle poste abbia scelto proprio questa piccola società per lo svolgimento di un compito così delicato;

quali siano le basi giuridiche in base alle quali il Ministero ha ritenuto di poter imporre la collaborazione con questa società agli istituti di credito interessati;

per quale ragione non si sia proceduto ad una gara pubblica, come per legge, per accertare la concorrenzialità delle diverse offerte possibili per il servizio in questione. (4-21772)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio patenti della Prefettura di Torino sito in Via del Carmine (Torino), è attualmente funzionante con un solo sportello per il pubblico e due sportelli per le agenzie, con orari 8.00-11.30 —:

quali urgenti provvedimenti intenda attuare per assicurare che i servizi di tale ufficio — competente per un bacino d'utenza di circa due milioni e cinquecento mila cittadini — siano effettuati da un

numero di sportelli e con orario adeguati ad una realtà metropolitana come quella di Torino e provincia. (4-21773)

CAPRILI e RONCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il sottosegretario di Stato Antonio Maccanico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 1993, ha sciolto il Consiglio di amministrazione dell'ETI e ha nominato Renzo Giacchieri Commissario straordinario dello stesso Ente. Tale nomina è stata effettuata poiché il Consiglio di amministrazione dell'ETI era ormai nell'impossibilità di funzionare a causa delle dimissioni — volute dal Ministero vigilante con nota del Ministro del 16 aprile 1993, protocollo 0001532, di ben 9 componenti del Consiglio di amministrazione, per una non più sostenibile situazione di palese incompatibilità tra il ruolo istituzionale svolto da questi consiglieri all'interno dell'ETI e la posizione degli stessi in quanto impresari teatrali. È da precisare che Giacchieri, Presidente dell'ETI dal 16 gennaio 1991, nel corso del suo mandato non ha mai sollevato il problema delle soprarichiamate situazioni di incompatibilità di quei 9 consiglieri di amministrazione che, in quanto impresari, si trovavano, oggettivamente, ad avere interessi di parte nelle materie su cui deliberavano, fino al punto di firmare in veste di imprenditore quei contratti che, come consiglieri dell'ETI, avevano deliberato di concludere con se stessi —:

al proposito se intenda accertare se, sul piano economico e delle condizioni contrattuali, vi sia stata disparità di trattamento tra le imprese direttamente collegate ai componenti del Consiglio di amministrazione e tutte le rimanenti imprese;

se, sul piano del merito, al di là di una risibile ragione di continuità dell'esperienza, la nomina di Giacchieri come Commissario straordinario dell'ETI non sia stata inopportuna e lesiva dell'interesse pubblico, soprattutto considerando che l'ex

presidente Giacchieri è stato uno dei corresponsabili della precedente gestione che ha portato l'Ente al Commissariamento;

se il passaggio da un organo collegiale ad un organo monocratico, con la conseguente concentrazione di poteri straordinari, non sarebbe dovuta invece cadere su di una figura non investita dalle tante ombre della precedente gestione (come alcuni colleghi di altri partiti non hanno mancato di enunciare in varie interrogazioni parlamentari), cioè da una figura che rivestisse una posizione tale da garantire imparzialità e trasparenza all'azione amministrativa dell'Ente;

se la stessa situazione di incompatibilità di funzioni fatta valere dal Ministero vigilante per i consiglieri « dimissionati » non debba essere fatta valere anche per l'ex Presidente ed attuale Commissario straordinario dell'ETI Renzo Giacchieri che, durante il proprio incarico all'ETI, e per numerosi anni, ha prestato, dietro corrispettivo, la propria attività professionale in qualità di direttore artistico del festival teatrale di Benevento, organizzato da Alfredo Balsamo, impresario teatrale e consigliere di amministrazione dell'ETI successivamente costretto alle dimissioni per le esposte incompatibilità. Per quanto riguarda Giacchieri non è stato possibile, oltretutto, svolgere alcun accertamento patrimoniale poiché da parte di Giacchieri è stata sistematicamente violata la normativa che prescrive l'esposizione della denuncia dei redditi;

essendo scaduto il 31 dicembre 1993 l'incarico di Renzo Giacchieri come Commissario dell'ETI (alla stessa data sarebbe scaduto l'originario mandato di Presidente) se non sia il caso d'evitare, nell'interesse pubblico, che tale incarico possa essere ancora svolto dallo stesso in situazione di prorogatio o che possa essere rinnovato da un successivo decreto, considerando che Giacchieri ha trascurato per lunghi periodi i suoi compiti istituzionali per dedicarsi ai suoi impegni di regista lirico (più di un mese su tre di commissariamento) e visto che Giacchieri è stato inquisito e condan-

nato in un procedimento penale, formalizzato con decreto penale di condanna n. 255722/93 notificato in data 19 novembre 1993, che sembra far venir meno i requisiti perché lo stesso continui a svolgere il delicato compito istituzionale di Commissario straordinario di un ente pubblico;

se il Commissario straordinario dell'Ente non abbia violato con uno dei suoi primi atti, il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394 relativo al « Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport ». Difatti il suddetto articolo 3, prescrive espressamente, proprio sulla scorta della vicenda ETI ed a salvaguardia dell'interesse pubblico, che « è prevista l'incompatibilità dell'appartenenza ai comitato o agli organi dell'Ente con l'esercizio di attività professionali obiettivamente tali da pregiudicarne l'imparzialità - ». Il commissario dell'ETI (nonostante che la richiamata norma sia stata appositamente emanata anche per impedire che si potessero ripetere le situazioni di incompatibilità verificatesi in seno all'ETI ed alle commissioni ministeriali) ha nominato - con delibera presidenziale n. 6 del 22 ottobre 1993 - una commissione consultiva per la riforma dell'ETI, il cui maggior numero di componenti veniva individuato nell'ambito di operatori del precedente Consiglio di amministrazione costretti alle dimissioni ed altresì nell'ambito di nuovi soggetti esercitanti attività imprenditoriali in ambito teatrale;

se tale deliberazione non sia illegittima e se con essa non sia stato attribuito un enorme potere di condizionamento sugli indirizzi di riforma dell'Ente proprio a quegli operatori che per obiettive ragioni di incompatibilità erano stati costretti a dimettersi dal Consiglio di amministrazione dell'ETI. Inoltre non sembra che il dottor Renzo Giacchieri, nella sua veste di Commissario straordinario dell'ETI, abbia garantito la salvaguardia dell'interesse pubblico ed il rispetto delle norme inderogabili che, al contrario, risultano essere state continuamente violate dall'amministrazione dell'ETI;

se intenda disporre un urgente approfondimento delle circostanze, sintomatiche di una gestione illegale della cosa pubblica, riportate qui di seguito:

mancata predisposizione e esposizione pubblica dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, previsto dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Tale violazione si configura, in quanto violazione di diritti, come omissione di atti d'ufficio poiché la stessa legge prevedeva che i cittadini avessero il diritto di accedere a tale Albo;

fatturazione frammentata di prestazioni ed opere unitarie da parte delle ditte fornitrici per far rientrare tali spese nell'ambito delle spese in economia;

mancanza di motivazione nell'affidamento di incarichi a ditte fornitrici (per esempio delibera commissariale n. 44 del 17 novembre 1993);

ricorso a trattativa privata per la concessione dei bar dei teatri Quirino e Valle in violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 che prevede per i contratti attivi solo l'asta pubblica o, in via eccezionale, la licitazione privata. Si chiede di accertare perché sia arrivata una sola offerta alla commissione appalti del 23 luglio 1993 (se si fosse applicata la procedura di legge, l'asta sarebbe stata dichiarata deserta ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 696);

promozioni ed inquadramento nella dirigenza aggiunta di alcuni dipendenti (delibera presidenziale n. 94 del 19 gennaio 1993) in mancanza di requisiti previsti dall'articolo 15, primo comma della legge 9 marzo 1989, n. 88. Oltretutto tale inquadramento non poteva essere effettuato, ai sensi della legge n. 836 di riforma dell'Ente, con delibera presidenziale;

approvazione (delibera commissariale n. 9 del 22 ottobre 1993) di un verbale del disciolto Consiglio di Amministrazione relativo ad una delibera consiliare, la n. 473 del 28 aprile 1993 (avente per oggetto l'approvazione della seconda

variazione di bilancio 1993). Tale delibera è stata sottoscritta come segretario, da persona diversa da chi effettivamente aveva svolto le funzioni di segretario ed aveva curato l'estensione del processo verbale della corrispondente seduta di Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 1993 (il dottor Renato Quaglia, che aveva svolto le funzioni di segretario, ha inviato al proposito una vibrata nota di protesta al Presidente dell'ETI);

concessione di un contributo straordinario concesso al regista Maurizio Scaparro, delibera commissariale n. 89 del 27 dicembre 1993, in violazione delle modalità di intervento previsto dalle circolari ministeriali;

dai documenti ufficiali dell'ente si desume che vi sia stato un indiscriminato ricorso alla trattativa privata in violazione delle norme sulla contabilità degli enti pubblici;

se intenda dare chiarimenti sui seguenti casi:

da alcuni anni presso l'ETI operano, con continuità giornaliera (e con un accesso indiscriminato alle strutture ed ai documenti dell'ETI) i dipendenti di una società di consulenza aziendale per lo sviluppo di progetti informativi, la Caspi. Tale società è ufficialmente presente per curare l'assistenza al CED dell'ETI, ma, in realtà, in assenza di professionalità informatiche interne all'Ente (che i vertici dell'Ente, in violazione del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non hanno in alcun modo promosso) è presente per curare la gestione diretta delle procedure informatiche. Tale illegittima situazione d'utilizzazione di personale esterno per lo svolgimento di mansioni rientranti nel mansionario dell'ETI è arrivato al punto che i collaboratori della Caspi curano, presso gli uffici dell'ETI, la digitazione dei dati relativi a tutta la documentazione contabile dell'Ente, al posto del personale in organico o del personale eventualmente da reclutare a tempo determinato tramite l'Ufficio di collocamento;

in questo quadro si inserisce il fatto che alla Caspi siano state affidate a trattativa privata la maggior parte delle forniture e dei programmi di gestione relativi all'informazione dell'Ente ed altresì che la Caspi sia aggiudicataria delle poche gare bandite dall'ETI;

se intenda svolgere su questi e su tutti gli altri analoghi casi che di seguito si riportano, urgenti indagini:

a) trattativa privata, con delibera presidenziale n. 92 del 31 dicembre 1992, veniva affidata alla Caspi, la fornitura del personal computer per la sede della Direzione Generale dell'ETI, fornitura ampliata con successiva delibera commissariale, la n. 29 del 9 novembre 1993;

è da ricordare che alla Caspi nel maggio 1993 era già stata affidata, sempre a trattativa privata, l'automazione dei botteghini dei teatri ETI, con un successivo ampliamento di importo (delibera commissariale n. 23 del 2 novembre 1993);

inoltre:

a) con delibera commissariale n. 63 del 30 novembre 1993 veniva deliberato di indire una gara a licitazione privata per l'informatizzazione degli uffici, impegnando un onere presunto di lire 153.000.000;

b) dopo qualche giorno, per una parte della stessa fornitura, veniva deliberato (delibera n. 65 del 4 dicembre 1993), di passare dalla licitazione privata alla trattativa privata e di affidare alla ditta Caspi la realizzazione di tali lavori e forniture;

c) successivamente, in data 28 dicembre 1993, con delibera n. 96, viene deliberato di affidare a trattativa privata alla stessa ditta un'altra parte dei lavori che inizialmente si prevedeva di aggiudicare, delibera n. 63, nella forma della licitazione privata. I lavori di tale contrattazione venivano giustificati, delibera n. 96 del 28 dicembre 1993, come « ottimizzazione » dei lavori effettuati dalla ditta

con la precedente trattativa privata (quella della delibera n. 65). Infine si ricorda che la licitazione privata indetta con la richiamata delibera n. 63 del 30 novembre 1993 si è tenuta in data 22 e 24 dicembre 1993 ed è stata aggiudicata dalla ditta Caspi;

se intenda verificare la legittimità delle procedure seguite dall'ETI e quale rilievo possa aver avuto nella vicenda, come risulta da alcune denunce presentate dai concorrenti esclusi, il fatto che un dirigente in pensione dell'ETI fosse presente e partecipasse ai lavori delle commissioni appalti per le gare in questione ed il fatto che il capitolato di gara presentato ufficialmente dall'ETI sia stato, in realtà, predisposto dalla Caspi, la ditta vincitrice della gara;

se intenda verificare se per quanto riguarda tutte le procedure relative ai sistemi informativi automatizzati dell'ETI siano state rispettate le norme previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e se, in generale, per quanto riguarda tutta la materia contrattuale, esistano e siano regolarmente tenuti presso l'ETI i registri degli impegni di spesa previsti dalla normativa vigente e se siano state rispettate le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979. L'affidamento a ditte esterne di consulenza aziendale di incarichi che possono essere svolti solo da personale interno, in rapporto di diritto pubblico, ha un altro clamoroso esempio nel caso di una società di consulenza aziendale, la Quantum, che, oltre ad aver elaborato per l'ETI, senza alcun rispetto delle norme della legge n. 241 sulla trasparenza, progetti di ristrutturazione dell'Ente, utilizza i propri collaboratori, non per fornire consulenza agli uffici amministrativi-contabili, ma per svolgere compiti di gestione concreta che dovrebbe essere di esclusiva competenza dei dipendenti pubblici dell'Ente. Così accade che, per mansioni per le quali dovrebbero essere previste pubbliche procedure di reclutamento del personale, vengano utilizzati, lautamente pagati, professionisti di tale società privata, con un continuo ed indiscriminato

accesso, da parte loro, ai documenti ufficiali dell'ente (di cui viene curata pure la stesura e l'elaborazione: predisposizione bilancio, controllo fatture, eccetera) ed alle banche dati dell'ente stesso, senza, però, che essi abbiano alcuna responsabilità amministrativo-contabile per il mancato rispetto di norme e procedure poste a salvaguardia della trasparenza e dell'interesse pubblico. I modi in cui sono stati attribuiti incarichi di consulenza a questa società, costituiscono un altro esempio di violazione delle procedure contrattuali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1979.

Difatti, per rimanere all'esempio più recente, è stato affidato alla società Quantum, senza nemmeno ricorrere, formalmente, alla forma della trattativa privata, per un importo di lire 145 milioni, un incarico di consulenza dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1994. Tale incarico è stato deliberato, oltretutto, da un organo incompetente, cioè dal comitato esecutivo (delibera n. 2051 del 29 luglio 1993) anziché dal consiglio di amministrazione, come prescrivono le norme, ed è stato successivamente ratificato, illegittimamente, dal commissario straordinario (delibera commissariale n. 19 del 29 ottobre 1993) che non aveva potestà a ratificare la delibera emanata da un organo incompetente. Numerosi sono i casi di illegittima utilizzazione del personale. Si sottopongono all'attenzione del Ministro soprattutto quelli, denunciati più volte dalle organizzazioni sindacali dell'ETI, di utilizzazione, presso gli uffici dell'ente, di personale proveniente dai teatri direttamente gestiti (Valle e Quirino di Roma; Duse di Bologna) per lo svolgimento di mansioni inerenti all'attività istituzionale dell'ETI. L'ETI, spesso, fa fronte al proprio fabbisogno di personale ricorrendo all'assunzione presso i propri teatri, con contratto privatistico, di personale poi utilizzato presso la sede centrale (dove invece è vigente il contratto del comparto parastato). Tali assunzioni, come è già stato denunciato dagli osservatori della Corte dei conti nella relazione al Parlamento, non vengono deliberate dagli organi dell'ente, ma sono affidate ai diret-

tori dei teatri che, pur essendo lavoratori dipendenti dell'ETI, risultano essere ufficialmente, in mancanza di qualunque atto ufficiale dell'ETI relativo a queste assunzioni gli unici titolari della potestà di assumere il personale dei teatri. Rispetto a tali assunzioni, che pur incidono sul bilancio dell'ETI, in mancanza di qualunque delibera, gli organi di controllo non possono pertanto svolgere i controlli di legge previsti per le delibere relative al personale e per le delibere comportanti un impegno di spesa. È da ricordare che questo personale, se assunto direttamente presso l'ETI, sarebbe dovuto essere reclutato attraverso la chiamata numerica e non, come nel caso dei teatri, attraverso quella nominativa.

È inoltre accaduto che una parte dello stesso personale, assunto sui teatri e utilizzato presso l'ETI (non per svolgere attività di competenza dei teatri, ma per le stesse mansioni ed attività dei dipendenti pubblici dell'ETI) sia stato utilizzato, in altre circostanze, per attività esecutive attraverso contratti di prestazione professionale.

Attualmente esistono 3 dipendenti assegnati agli uffici ed alle segreterie degli organi dell'ETI che il Commissario Straordinario ha voluto far assumere attraverso i teatri con la procedura sopraesposta. Risulterebbe inoltre che a questi dipendenti, essendo alla 3ª assunzione a termine, avrebbero avuto diritto (in base al contratto collettivo nazionale su teatri ETI) all'assunzione a tempo indeterminato.

Si chiede inoltre al signor Ministro come sia possibile che l'attuale più stretto collaboratore del Commissario dell'ETI sia, non un dipendente dell'ETI, ma un dipendente del teatro Duse di Bologna, utilizzato dal Commissario per mansioni (come i rapporti con le ditte e la definizione dei conseguenti accordi economici) che dovrebbero essere di esclusiva competenza dei dipendenti pubblici dell'ETI e perciò vincolati alla trasparenza ed alle garanzie delle procedure pubbliche. Risulta anche che il sopraindicato collaboratore riceva, per questo distacco presso la sede dell'ETI, un trattamento economico maggiorato.

Inoltre si è constatato che è stato assunto del personale, pur se a tempo determinato, senza rispettare il divieto di assunzione previsto dalla legge in mancanza, è il caso dell'ETI, degli adempimenti previsti. In tal modo è stato violato l'articolo 32 del decreto legislativo n. 29 del 1993 confermato dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 470 che prescrive « Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette ». Il dottor Giacchieri è pure ricorso, in maniera indiscriminata, ai contratti professionali per fare fronte ai fabbisogni dell'Ente (contratti spesso prorogati senza soluzione di continuità: delibera commissariale n. 39 del 15 novembre 1993 che ha prorogato per la 3ª volta alcuni contratti professionali).

Si tratta di prestazioni di lavoro autonomo che in realtà, per il modo in cui si svolgono (stabilità di lavoro presso gli uffici dell'ETI utilizzando, a differenza di quanto prescrive il codice civile per le prestazioni d'opera, gli strumenti di lavoro messi a disposizione dall'Ente) sembrano avere le caratteristiche del lavoro subordinato. Questa situazione oltre ad essere lesiva del pubblico interesse si presenta come una violazione dei diritti di questi collaboratori costretti, in realtà, a forme di lavoro precario. Nel deliberare tali contratti non si sono, oltretutto, rispettate le procedure prescritte. Difatti gli incarichi professionali in molti casi sono stati deliberati dal Comitato esecutivo anziché dal Consiglio di amministrazione (vedi delibere n. 1926 del Comitato esecutivo del 29 dicembre 1992 e n. 2053 del 29 luglio 1993), e dunque deliberati da un organo non competente e successivamente ratificati dal Commissario Straordinario con delibera n. 15 del 26 ottobre 1993 e n. 20 del 29 ottobre 1993;

se il Commissario Straordinario poteva legittimamente ratificare tali atti amministrativi illegittimi. Per quanto riguarda i contratti professionali definiti con la delibera commissariale n. 40 del 15 novembre 1993 è da ricordare che in

questo caso non sembrano nemmeno ricorrere gli estremi per deliberare contratti professionali in quanto i beneficiari di questi contratti sono utilizzati per mansioni di livello esecutivo, quali, ad esempio, la digitazione al computer.

Risulta, inoltre, che un ex dirigente in pensione dell'Enpals, il dottor Taboga, dopo essere stato nel passato utilizzato dall'ETI, con contratti professionali, come consulente esterno, continui la sua collaborazione grazie ad un corrispettivo economico corrispostogli, a seguito di una richiesta in tal senso dell'ETI, dalla richiamata ditta di consulenza aziendale Quantum. È da precisare che tale collaborazione non è prevista nel contratto dell'ETI con la società Quantum e che pertanto il signor Taboga lavori presso gli uffici dell'Ente ed elabori per l'Ente documenti sui problemi del personale senza alcun atto ufficiale che formalizzi il suo rapporto con l'ETI. Ciò appare particolarmente grave se si considera che per l'attività svolta da estranei alla pubblica amministrazione esiste una rigorosa normativa, cui sono addirittura sottoposti i Ministri, quale quella prevista dall'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (successivamente modificato dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077);

se non sia grave il fatto che lo stesso signor Taboga, percettore dall'ETI di un vantaggio economico, oltretutto occulto, sia stato nominato dal Commissario Giacchieri come membro di una commissione di concorso (delibere commissariali n. 34 dell'11 novembre 1993 e n. 52 del 23 novembre 1993). È inoltre chiaro che la composizione di alcune commissioni di concorso sia stata deliberata in violazione di quanto prescritto dall'articolo 8 punto d) del decreto legislativo n. 29 del 1993 che sancisce il divieto da parte dei « componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione » di far parte di commissione d'esame: con delibere commissariali n. 34 dell'11 novembre 1993 e n. 52 del 23 novembre 1993 il Commissario Giacchieri nomina invece se stesso, organo di direzione politica, ed il subcommissario

Nizza, quali componenti di commissioni d'esame. Dalle stesse delibere risulta, come già scritto, che membro di commissione d'esame sia stato nominato il dottor Mario Taboga il quale ha svolto e continua a svolgere prestazioni di consulenza professionale per l'ETI;

se, rispetto alle vicende oggetto della presente interrogazione, non vi sia stata mancata vigilanza da parte degli organi di controllo e qual è la posizione che avrebbe dovuto assumere il subcommissario dell'Ente, dottor Paolo Nizza, nominato da Maccanico con delega per i problemi del personale. (4-21774)

GRIPPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

che cosa intenda fare il Governo rispetto al problema dell'equo indennizzo richiesto dalla SIP, titolare della concessione esclusiva del servizio di telecomunicazione fino al 2012, per la cessazione dello stesso diritto in previsione della seconda licenza di gestione del GSM.

(4-21775)

GRIPPO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — quali valutazioni dia sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'ingegner Vito Gamberale, Amministratore Delegato della Sip, che in una lettera aperta alle autorità dello Stato ha evidenziato gravi violazioni procedurali nei suoi confronti;

se ritenga spiegabile la negazione del diritto al conforto religioso — come riportato diffusamente dalla stampa il GIP ha impedito la visita di don Luigi Ciotti — perpetuata all'ingegner Gamberale in occasione delle festività natalizie;

se non ritenga di adottare provvedimenti indispensabili a far luce sull'intera vicenda. (4-21776)

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

recenti norme autorizzano un'ampia opera di dismissione degli alloggi dell'IACP e più in generale dei vari enti dell'edilizia pubblica e popolare;

da moltissimo tempo gli alloggi che furono gestiti dall'Incis, ente che non esiste più, sono passati sotto la competenza dell'Istituto autonomo case popolari;

tali alloggi riservati ai militari da molto tempo non sono più utilizzati per esigenze di servizio, ma sono rimasti in affitto a coloro che le ebbero in assegnazione;

nessuno si degnerebbe di sfrattare tali assegnatari, per lo più ora pensionati, ma risulta all'interrogante che, a Roma e altrove, lo IACP avrebbe espresso perplessità sull'inclusione degli alloggi ex Incis per militari nel piano vendite;

si tratterebbe di una palese ingiustizia, poiché benemeriti servitori dello Stato sarebbero privati dalla possibilità di accedere all'acquisto delle case in cui abitano, in taluni casi, da decenni —;

quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere per garantire il rispetto dei diritti degli uomini in divisa, che non possono ancora una volta essere trattati come cittadini di serie B. (4-21777)

GIANMARCO MANCINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 180 del 1979 sanciva la dimissione di tutti i malati di mente ricoverati nei manicomi pubblici;

i dati, tuttavia, confermano la presenza di ben trentamila pazienti distribuiti, sul territorio italiano, in 103 padiglioni. Ne consegue che, nell'arco di tempo intercorso dall'approvazione della legge sino ad oggi, solamente i due terzi dei ricoverati sono stati dimessi;

i restanti ricoverati, per lo più anziani, hanno perciò seguito a vivere all'interno di strutture pubbliche in condizioni igieniche e sanitarie assolutamente precarie (sono stati segnalati casi di malati

legati ai termosifoni o ai letti, di feci ed urina sparse ovunque, di ricorso continuato alla pratica dell'elettroshock da parte degli psichiatri e di largo utilizzo di trattamenti farmacologici quali unici sistemi di cura);

il giornale *L'Indipendente*, in data 19 gennaio, denunciava l'attuale situazione, citando la triste vicenda di Silvana Teodori, ricoverata nel 1954, a tredici anni, nel padiglione 30 di Santa Maria della Pietà a Roma, e da allora mai più uscita, se non per brevi periodi di libertà;

il numero ancora così elevato di malati di mente ricoverati in strutture pubbliche e la conseguente inapplicabilità della legge n. 180, è da ricercarsi, anzitutto, nella mancata collaborazione delle strutture territoriali che sarebbero dovute sorgere in attuazione della citata legge, ed inoltre, nella indisponibilità dei familiari degli internati a prestare loro le cure necessarie;

il divieto imposto dalla legge n. 180, alle strutture pubbliche di ricoverare nuovi pazienti, ha fatto crescere il numero dei ricoveri nelle strutture private. Infatti, mentre, nel 1979, le presenze nel settore pubblico erano tre volte superiori a quelle registrate nel settore privato, nel 1990 tale rapporto è considerevolmente diminuito;

oggi si contano trentamila ricoverati anche nelle cliniche private. Su esse non è possibile esercitare alcun controllo, malgrado che, per legge, sorgano con autorizzazione regionale;

le comunità alloggio previste dalla legge n. 180 (tra cui quelle di Imola, Napoli, Caltagirone) sono, invece, ancora in numero estremamente limitato. Gestite da cooperative e USL locali, registrano un costo di degenza giornaliero nettamente inferiore rispetto ai manicomi pubblici, essendo di circa cinquantamila lire a fronte delle quattrocentomila lire di questi ultimi —:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per far fronte a questa drammatica ed insostenibile situazione;

se il Ministro non ritenga sia divenuto assolutamente prioritario procedere alla piena attuazione della legge n. 180 del 1979, approntando le comunità alloggio previste e non ancora realizzate nel territorio. (4-21778)

PIRO, DEMITRY, D'AMATO, SOLLAZZO, PILLITTERI, CURCI e BARBALACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che la società GE.SA.C. SpA a partecipazione per il 47,5 per cento del comune di Napoli, per il 47,5 per cento della provincia di Napoli e per il 5 per cento dell'Alitalia, da tempo opera in mancanza dei requisiti di legge in merito alla composizione del consiglio di amministrazione. Infatti, attualmente su sette consiglieri due sono stati revocati dalla provincia, precisamente il presidente e l'amministratore delegato, mentre altri due membri del consiglio di amministrazione sono dimissionari. Poiché la GE.SA.C. ha in concessione dal Ministero dei trasporti e della navigazione la gestione parziale dello scalo aeroportuale di Napoli-Capodichino, si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati posti in essere per il corretto funzionamento di tale scalo, anche in vista dell'imminente riunione dei G7. Altresì si sottolinea l'importanza fondamentale dello scalo aeroportuale napoletano per l'industria, il commercio e il turismo dell'area partenopea;

se intendano intervenire per quanto di competenza su comune e provincia per il rispetto delle norme sancite dall'articolo 2384 del codice civile segnalando che gli attuali componenti del consiglio di amministrazione furono cooptati in tale organismo nel 1990 e per la durata di tre anni, periodo oggi scaduto. In assenza di una condizione di piena legalità e legittimità degli organismi societari l'aeroporto napoletano rischia la paralisi gestionale e la perdita di posti di lavoro e di prospettive di espansione occupazionale. (4-21779)

GARAVINI e TRIPODI. — *Ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in un comunicato riportato dall'agenzia Ansa (Roma) in data 20 gennaio 1994 alle ore 14.00, si legge che il comando provinciale dei carabinieri di Latina avrebbe dato mandato alla Compagnia di Formia di « denunciare il Vice Sindaco di Ponza per notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico »;

tale notizia sarebbe collegata al fatto che, mentre il Sindaco di Ponza Antonio Balzano si trovava a Roma, una telefonata anonima ricevuta dal padre, Giovanni Balzano, minacciava che una bomba sarebbe stata collocata nell'automobile del Sindaco;

di fronte all'allarme diffuso nell'opinione pubblica la Giunta municipale si è riunita e ha preso l'iniziativa di segnalare il pericolo attraverso la stampa onde suscitare il massimo di vigilanza, visto che, si legge nel comunicato della giunta, « le minacce di morte al Sindaco » entrano in un clima di preoccupazione già segnalato più volte ai Carabinieri, e che « in molti comuni della costa antistante Ponza operano da anni organizzazioni criminali camorriste », come è confermato nella indagine della Commissione parlamentare Antimafia sulla provincia di Caserta, e come appare dal fatto che è stata tenuta una riunione, segnalata sui quotidiani *Il Tempo e Latina Oggi* del 21 gennaio 1994 e *Il Messaggero* del 22 gennaio 1994, indetta il giorno 20 gennaio '94 dal prefetto di Latina, che ha convocato i sindaci della provincia (Formia, Minturno, Gaeta, Sperlonga ed altri) per esortarli all'assunzione di un particolare impegno alla vigilanza e alla lotta contro le organizzazioni camorriste;

sarebbe paradossale, oltre che gravissimo, che le autorità dello Stato che dovrebbero sostenere chi ha il coraggio di denunciare e lottare, come ha fatto la giunta comunale di Ponza, contro la penetrazione camorristica, agisca all'opposto

contro coloro che si sono esposti ai rischi e alle minacce della criminalità comunque camuffata;

sarebbe altresì grave se l'azione dei carabinieri si ritorcesse contro gli amministratori comunali di Ponza impegnati ad impedire che la situazione presente sulla costa si trasferisca nell'isola e sconvolga l'attuale equilibrio civile e sociale che è proprio di Ponza e della sua popolazione —;

pertanto, di fronte alla gravità del caso, quali interventi urgenti intendano mettere rapidamente in atto per riportare la questione nell'ambito della giustizia e della azione democratica, in quanto l'azione dei carabinieri costituirebbe un grave precedente che di fatto scoraggerebbe quegli amministratori coraggiosi che pur rischiando la propria incolumità si impegnano nella lotta contro le organizzazioni mafiose e contro i poteri criminali.

(4-21780)

SBARBATI CARLETTI, BONOMO e ALFIO SPERANZA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — premesso che:

per la sanità si sono create tre categorie di farmaci: i salvavita forniti a tutti gratuitamente, i prodotti di rilevante interesse terapeutico per il 50 per cento a carico dei malati e tutti gli altri medicinali a totale carico degli assistiti; il tutto uguale per tutti, indipendentemente dal reddito, con la sola variabile dell'età, essendo i medicinali di rilevante interesse terapeutico gratuiti per gli inferiori ai dieci anni e gli ultrassessantenni;

il FRONE della ditta Serono Spa è un antitumorale che, associato con Tamoxifene, risulta particolarmente efficace contro il carcinoma mammario, vero flagello per le donne;

tale farmaco è stato inserito nella fascia A (gratuito) come farmaco contro l'epatite B e il morbo di Paget e contemporaneamente nella fascia C (cioè a pagamento) come antitumorale;

il costo del trattamento antitumorale con tale farmaco è di circa lire 3.000.000 mensili (una fiala a giorni alterni);

gli antitumorali inoltre non rientrano nella fascia H (cioè con distribuzione in ospedale) come invece è previsto per i farmaci necessari agli emofiliaci e a coloro che hanno contratto l'AIDS —:

se non intende provvedere subito per inserire il FRONE anche come antitumorale nella fascia A e nella fascia H, attesa l'incidenza massiccia del carcinoma mammario sulle donne che miete ogni anno migliaia di vite;

se non intende infine rivedere la classificazione dei farmaci nella sua complessità anche secondo il principio dell'equità reale, che non è assolutamente assicurata solo dalla fiscalità ordinaria né dall'esistenza della tassa sulla salute graduata secondo il reddito. (4-21781)

DELFINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 485/92, depositata il 29 dicembre 1993, ha dichiarato parzialmente illegittima la norma (articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463), che limitava la tutela assicurativa obbligatoria ai soli parenti « stretti »: coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle del titolare dell'impresa familiare, in quanto consorelle del titolare dell'impresa familiare, in quanto contrastante con il principio di uguaglianza e con l'articolo 38 della Costituzione sul diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia, invalidità e vecchiaia;

conseguentemente, l'assicurazione INPS va estesa ai figli di fratelli e sorelle del titolare che partecipano all'impresa familiare, nonché a parenti di terzo grado e agli affini entro il secondo grado (ad esempio i cognati);

presso la camera di commercio di Cuneo risultano sospese ed inavase nume-

rose istanze volte ad ottenere l'assicurazione INPS, in attuazione della sopracitata sentenza della Corte costituzionale n. 485 del 1992;

l'urgente applicazione di tale sentenza è assolutamente necessaria per superare situazioni inique e di grave pregiudizio per i soggetti interessati —:

quali provvedimenti di competenza abbia già assunto o intenda tempestivamente assumere per garantire alle persone interessate la sollecita fruizione dei diritti previdenziali INPS in conformità a quanto stabilito dalla sopracitata sentenza n. 485 del 1992 della Corte costituzionale.

(4-21782)

ANEDDA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che i dottori commercialisti ed i ragionieri periti commerciali lamentano che soggetti non legittimati esercitino la rappresentanza dei contribuenti davanti agli uffici fiscali, in violazione dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73. Norma posta non tanto a difesa degli interessi pur legittimi delle categorie professionali predette, quanto del corretto e professionale svolgimento dei rapporti tributari;

se intenda far svolgere una accurata indagine per accertare l'entità del fenomeno;

se intenda accertare i motivi per i quali non abbia trovato applicazione la circolare ministeriale 19/82618 del 28 luglio 1978, Direzione Generale affari generali e del personale, che impone al personale in servizio presso gli Uffici finanziari di dare notizia all'Autorità giudiziaria dei fatti integranti violazione del predetto articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73 — ove vengano a conoscenza di circostanze di fatto che concretizzino ipotesi di violazione del predetto articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 600/73, di farne rapporto all'Autorità giudiziaria. (4-21783)

GELPI, MOIOLI VIGANÒ, FRANCESCO FERRARI, DI LAURA FRATTURA, ABATE, CARTA, RIVERA, ENZO BALOCCHI, TEALDI, BOTTA, GALLI, CORSI e MASTRANZO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione « Casa del Pellegrino » con sede a Brescia in via Leonida Bissolati n. 10, opera da anni, senza fini di lucro, nel campo del volontariato a sostegno di soggetti e famiglie in difficoltà e che da tale impegno è nata l'esigenza di realizzare una Comunità alloggio, per il recupero ed il reinserimento nella società di ragazzi ex tossico dipendenti, da collocarsi in una villetta appositamente presa in locazione sulle colline al di fuori del paese abitato di Caino in provincia di Brescia;

l'Amministrazione comunale di Caino ritiene che una comunità alloggio e recupero di ex tossico-dipendenti non possa essere inserita in una zona urbanistica destinata dal P.R.G. ad uso agricolo in quanto non compatibile e che il fabbricato già esistente e regolarmente dotato di certificato di abitabilità non possa essere occupata da una residenza collettiva;

l'USSL n. 38, competente per il territorio, richiede all'Associazione « Casa del Pellegrino » certificato di agibilità per una struttura regolarmente dotata di certificato di abitabilità, come condizione vincolante per autorizzare l'iscrizione dell'Associazione stessa all'Albo regionale degli Enti ausiliari;

il problema è già stato oggetto nel maggio 1993 di una interpellanza di alcuni Consiglieri regionali indirizzata alla Giunta della regione Lombardia e che la stessa è rimasta sino ad oggi senza risposta —:

quali sono i motivi o le norme che impediscono la realizzazione di una comunità di recupero e reinserimento sociale di ragazzi ex tossicodipendenti in una struttura ubicata in un'area a destinazione agricola;

se la Comunità alloggio residenziale per le sue finalità e la normativa che la regola può essere inserita in una struttura dotata di regolare certificato di abitabilità e che si verifichi la possibilità di riesaminare le richieste di iscrizione dell'Associazione all'Albo regionale degli Enti ausiliari;

quali sono le ragioni che hanno provocato ritardi e assenza di informazioni precise da parte dei competenti uffici dell'USSL 38 e del comune di Caino. Ostacoli che hanno impedito all'Associazione di operare in un settore ove il crescente disagio rende sempre più urgente la presenza di strutture di accoglienza adeguate e che hanno indotto i responsabili della stessa Associazione a rivolgersi alla magistratura per vedere riconosciuti i propri diritti. (4-21784)

POLLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dei lavori pubblici, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dei trasporti, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è stato pubblicato il decreto-legge n. 504 del 6 dicembre 1993 con cui viene reiterato il precedente decreto (decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401), non convertito in tempo utile, recante disposizioni a favore delle zone colpite dalle alluvioni nei giorni 23, 24 e 25 settembre 1993 ed estende il periodo ai mesi di settembre, ottobre e novembre;

già i fondi stanziati dal precedente provvedimento risultavano insufficienti al ripristino delle zone colpite e le ultime disposizioni concedono finanziamenti ai Comuni per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie ed igienico-sanitarie, ma dispongono anche che il 15 per cento delle somme stanziato siano destinate al ristoro dei danni subiti da beni mobili di privati cittadini ed imprese;

si limita la possibilità di stanziamenti per beni immobili, per le imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, che abbiano subito danni nel solo mese di settembre 1993, per un ammontare complessivo di 7 miliardi per tutte le regioni colpite;

le iniziative assunte si rivelano inadeguate ed insufficienti alle esigenze delle imprese e delle popolazioni coinvolte dallo straripamento del Lago Maggiore nel mese di ottobre e i finanziamenti disposti per la ricostruzione degli immobili risultano ridotti —

considerando l'insufficienza dei fondi stanziati, quali altre iniziative i Ministri competenti intendano porre allo studio al fine di erogare i finanziamenti necessari alla copertura dei danni conseguenti agli eventi alluvionali, in quanto gli stessi sono stati molto superiori al risarcimento previsto. (4-21785)

MARINO e CARCARINO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

il decreto 21 settembre 1984 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali a firma del sottosegretario Galasso obbligò i competenti organi periferici del Ministero (le Sovrintendenze) ad individuare « con indicazioni planimetriche e catastali » le aree in cui temporaneamente, e precisamente fino al 31 dicembre 1985, sarebbero state vietate modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori;

le Sovrintendenze, anziché procedere a una individuazione puntuale, all'interno di zone di interesse paesistico, delle aree che per la loro rilevanza ambientale andavano sottoposte a tutela indicarono come beni da tutelare interi territori comunali;

in seguito a ciò con decreto ministeriale 28 marzo 1985 l'intero territorio dei comuni del Gruppo del Matese venne dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497

con il divieto di modificazioni dell'assetto del territorio nonché di opere edilizie e lavori fino al 31 dicembre 1985;

l'articolo 1-*quinquies* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ha esteso tale divieto fino alla adozione da parte delle regioni dei piani paesistici, prevista per il 31 dicembre 1986;

tale ultimo termine è decorso senza che la regione Campania avviasse le procedure per la formazione dei piani paesistici;

tali inadempienze hanno determinato il blocco totale dell'attività edilizia e dell'indotto ad esse collegato, in una vasta area in cui tale settore risulta trainante, e in un momento contingente di difficoltà di trasferimenti pubblici;

il comune di Cusano Mutri insieme agli altri comuni interessati hanno adottato appositi atti deliberativi con i quali si richiede l'intervento del Ministero —

se non ritenga di esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 1-*bis* punto 2 e, nelle more, di adottare provvedimenti che impongano con urgenza l'individuazione selettiva, con il concorso dei comuni, dei beni che per la loro rilevanza storica, artistica ed ambientale vanno sottoposti a vincolo di tutela e l'esclusione dall'elenco dei beni vincolati, previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali, di quelle parti del territorio, attualmente vincolate, che non risultino avere tale requisito. (4-21786)

ALESSI e ANGELO LA RUSSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con delibera di Consiglio 15 luglio 1991, n. 190, della provincia regionale di Agrigento resa esecutiva dalla CPC con decisione 20 settembre 1991, n. 40790, si è deciso di disporre l'avvio dell'attività dell'Istituto musicale provinciale « Arturo Toscanini » di Ribera (AG) a partire dall'anno scolastico 1991-1992 con le seguenti

discipline musicali: pianoforte, violino, violoncello, flauto, chitarra, teoria musicale e solfeggio;

in esecuzione della predetta delibera n. 190/91, sono state attivate tutte le procedure per il conferimento degli incarichi annuali dei docenti e per la selezione degli studenti;

sono state formulate le relative graduatorie degli aspiranti a supplenza per l'anno scolastico 1991-1992, in osservanza dell'ordinanza ministeriale n. 70/89 per concorso a titoli, sulla scorta delle quali sono stati incaricati, secondo le norme vigenti in materia d'insegnamento presso conservatori musicali di Stato e dopo l'espletamento delle previste graduatorie provvisorie e definitive, con provvedimenti esecutivi della supplenza annuale: 2 docenti di pianoforte principale, 1 docente di pianoforte complementare, 1 docente di violino, 1 docente di violoncello, 1 docente di flauto, 1 docente di chitarra, 2 docenti di solfeggio;

durante l'anno scolastico 1991-1992 hanno frequentato l'istituto circa 60 allievi selezionati, tra quanti avevano fatta domanda di ammissione agli esami attitudinali, e distribuiti in numero chiuso di 10 per ogni classe d'insegnamento, secondo la normativa vigente per i conservatori musicali di Stato;

con delibera di giunta 18 luglio 1992, n. 1048, resa esecutiva dalla CPC è stata autorizzata l'istituzione di altre 2 cattedre di pianoforte principale e 1 cattedra di solfeggio a partire dall'anno scolastico 1992-1993;

la segreteria dell'istituto ha fatto sapere che sono state presentate, oltre agli studenti già frequentati, 70 nuove domande d'iscrizione agli esami attitudinali per le varie discipline musicali per l'anno scolastico 1993-1994;

il decreto-legge 30 ottobre 1992, n. 423, ha disposto la proroga delle graduatorie degli aspiranti a supplenze nei conservatori di musica di Stato per l'anno scolastico 1992-1993;

con la legge 19 luglio 1993, n. 243, le suddette graduatorie mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1993-1994;

lo statuto dell'istituto di cui sopra è stato approvato, dopo la richiesta di chiarimenti all'amministrazione provinciale di Agrigento e dopo avere ascoltato il parere tecnico del direttore della scuola, dalla commissione regionale agli enti locali della regione siciliana in data 17 novembre 1993;

fino alle ultime delibere di giunta si è avuto il parere favorevole del capo ripartizione competente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il parere favorevole del capo ripartizione di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo di cui sopra; l'attestato positivo del capo ripartizione di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria del capitolo di imputazione ai sensi e per effetto dell'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48; il parere favorevole del segretario generale sotto il profilo della legittimità, ai sensi dell'articolo 53 delle su richiamate leggi;

inopinatamente e dopo la richiesta di chiarimenti a suo tempo soddisfatti da parte dell'amministrazione provinciale, il CORECO di Agrigento in data 28 dicembre 1993 ha annullato le delibere di giunta n. 791/792 dell'8 giugno 1993 relativa agli incarichi delle supplenze annuali dei docenti per l'anno scolastico 1992-1993 e 16 novembre 1993, n. 1886, per il conferimento degli incarichi annuali ai docenti relativi all'anno scolastico 1993-1994;

il CORECO suddetto ha anche contestato le delibere già approvate dalla CPC per l'avviamento dell'istituto musicale nell'anno scolastico 1991-1992 e alcuni aspetti inerenti all'approvazione dello statuto da parte della commissione regionale agli enti locali della regione siciliana;

in seguito alle decisioni di cui sopra del CORECO di Agrigento, l'istituto non può riprendere l'attività didattica per l'anno scolastico 1993-1994 e i docenti non possono percepire le spettanze arretrate riguardanti l'anno scolastico 1992-1993 dopo avere regolarmente prestato servizio senza scioperare o turbare il regolare svolgimento delle lezioni;

gli studenti hanno frequentato con regolarità le lezioni negli anni scolastici 1991-1993 raggiungendo positivi risultati scolastici testimoniati dagli esami sostenuti e dai saggi musicali di fine anno didattico;

gli studenti ed i loro genitori, riuniti in un comitato, protestano vivamente per interruzione di pubblico servizio, in quanto tra l'altro hanno già versato la

tassa scolastica d'iscrizione per l'anno scolastico 1993-1994, e per danno economico in seguito all'acquisto degli strumenti musicali con i relativi testi adottati;

i docenti idonei alle passate graduatorie prorogate all'anno scolastico 1993-1994 dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, hanno rifiutato perciò altri incarichi annuali e temporanei presso altre istituzioni scolastiche;

nessuno ha presentato denunce avverso l'istituzione scolastica suddetta —:

quali provvedimenti intendano adottare perché l'Istituto musicale provinciale « Toscanini » di Ribera (AG) continui a funzionare regolarmente ed inizi l'anno scolastico 1993-1994 al più presto possibile. (4-21787)

* * *